Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | **Roma** - Giovedì, 22 aprile | **Numero 95**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

AVVISO DI CORTE.

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 451 che, abrogando il R. decreto-legge 21 novembre 1919, n. 2143, detta nuove norme per l'ordinamento provvisorio del R. esercito.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 278 che estende alla Venezia Giulia ed alla Venezia Tridentina le disposizioni delle leggi del Regno per l'applicazione di determinate tasse.*

REGI DECRETI *nn. 417, 418 e 420 riflettenti applicazione di tasse di esercizio e autorizzazione per accettazione di donazione.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Bibbona (Pisa), Curtatone (Mantova), Sermide (Mantova) e Scarperia (Firenze).*

DECRETO MINISTERIALE *che autorizza il tesoriere centrale del Regno a prelevare dal fondo di cassa dell'Erario la somma di L. 45.000.000 a favore della Banca d'Italia e dei Banchi di Napoli e di Sicilia per restituzione in conto anticipazioni ai concessionari di ferrovie pubbliche.*

Disposizioni diverse.

Ministero degli affari esteri: Comunicato — Nomina di Commissione di esame — *Ministero delle finanze*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro*: Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno - Corso medio dei cambi — Elenco delle opere riservate pei diritti d'autore registrate durante la 2ª quindicina del mese di settembre 1919 — *Ministero del tesoro*: Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re, ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza l'Onorevole ROBERT UNDERWOOD JOHNSON, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti d'America, nonchè quelle di richiamo del suo predecessore.

Roma, 22 aprile 1920.

LEGGI E DECRETI

Il numero 451 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525, del 14 luglio 1898 e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace il R. esercito ritorna all'ordinamento del periodo anteriore alla guerra, con tutte quelle riduzioni e modificazioni che sono stabilite nei capi e negli articoli seguenti.

È abrogato il R. decreto 21 novembre 1919, n. 2143, ed è abrogata altresì ogni altra disposizione incompatibile col presente decreto.

Art. 2.

Lo scompartimento delle varie unità in minori reparti ed il numero dei reparti stessi, degli istituti, stabilimenti ed enti vari non specificatamente indicati saranno stabiliti, d'ordine Nostro, con disposizioni del ministro della guerra.

Art. 3.

Con successivo Nostro decreto, su proposta del ministro della guerra, sentito il Consiglio dei ministri, sarà stabilita la nuova circoscrizione militare territoriale, in relazione alle riduzioni nel numero delle grandi unità del R. esercito apportate dal presente decreto.

Art. 4.

Entro l'anno 1920 il ministro della guerra presenterà al Parlamento i disegni di legge per l'ordinamento definitivo del R. esercito, per il reclutamento delle truppe, per la preparazione militare nella scuola e fuori della scuola, e per quanto occorra alla riforma degli Istituti preposti alla difesa nazionale.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, saranno nominate Commissioni di parlamentari per coadiuvare il ministro nella preparazione dei predetti disegni di legge, nella raccolta e nell'esame dei dati tecnici forniti dagli esperti, nella valutazione degli elementi sociali, politici e finanziari connessi alla organizzazione del paese per la difesa nazionale.

CAPO I.

Generalità.

Art. 5.

Il R. esercito è ordinato in 10 corpi d'armata territoriali, e comprende i seguenti elementi, che sono permanentemente mantenuti in servizio:

A) stato maggiore del R. esercito e comandi di grandi unità;
B) arma dei carabinieri Reali;
C) arma di fanteria;
D) arma di cavalleria;
E) arma di artiglieria;
F) arma del genio;
G) arma aeronautica;
H) distretti militari;
I) corpo invalidi e veterani;

K) corpo automobilistico;
L) corpo sanitario militare;
M) corpo di commissariato militare;
N) corpo di amministrazione;
O) corpo veterinario militare;
P) scuole, istituti e stabilimenti vari;
Q) tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
R) reparti di punizione e stabilimenti militari di pena.

In tempo di pace i quadri dei suddetti elementi sono normalmente costituiti da ufficiali in servizio permanente, il cui numero è determinato dalle tabelle appresso indicate per ciascuno di essi.

Presso il Ministero della guerra, comandi, uffici ed in missioni all'estero sono comandati in servizio di stato maggiore ufficiali dal grado di colonnello a quello di capitano. Detti ufficiali sono collocati fuori quadro.

Oltre ai sopra detti elementi permanentemente mantenuti in servizio, fanno parte del R. esercito unità delle diverse armi e corpi che, di massima, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero per brevi periodi di istruzione o per ragioni di ordine interno. Il numero e la costituzione di dette unità sono stabiliti per decreto Reale.

Art. 6.

I militari del R. esercito comprendono:
A) ufficiali;
B) sottufficiali;
C) truppa.

A) Ufficiali.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

a) Per gli ufficiali generali dello stato maggiore del R. esercito e delle varie armi combattenti:
generale d'esercito;
generale di corpo d'armata;
generale di divisione;
generale di brigata.

Le denominazioni di generale di corpo d'armata, di divisione e di brigata saranno assunte rispettivamente dagli attuali:
tenenti generali aventi rango di comandante di corpo d'armata;
tenenti generali e maggiori generali aventi rango di comandante di divisione;
maggiori generali e brigadieri generali aventi rango di comandante di brigata.

b) Per gli ufficiali generali dei corpi di sanità e di commissariato:
maggior generale medico;
brigadiere generale medico; brigadiere generale commissario.

Ufficiali superiori

Colonnello; tenente colonnello; maggiore.

Ufficiali inferiori

Capitano; tenente; sottotenente.

Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo di amministrazione, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'esercito, e ne portano i distintivi. Però essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.

B) Sottufficiali.

La progressione dei gradi dei sottufficiali è la seguente:
maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d'alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario);
sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;
sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.

C) Truppa.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:
caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;
caporale, carabiniere;
appuntato, soldato, allievo carabiniere.

Tanto nei gradi degli ufficiali quanto in quelli dei sottufficiali e della truppa, le vacanze nei gradi superiori possono essere compensate da corrispondenti eccedenze nei gradi inferiori.

CAPO II.

Comandi, reparti e servizi.

Stato maggiore del R. esercito e comandi di grandi unità.

Art. 7.

Fanno parte dello stato maggiore del R. esercito:
a) il capo di stato maggiore del R. esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;
B) il sottocapo di stato maggiore del R. esercito, il quale coadiuva il capo di stato maggiore del R. esercito e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
C) i quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;
D) il 1° aiutante di campo di S. M. il Re;
E) il presidente del tribunale supremo di guerra e marina;
F) i 10 comandanti di corpo d'armata territoriale;
G) il direttore superiore delle scuole;
H) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
I) l'ispettore generale del corpo della R. guardia di finanza;
L) il comandante generale del corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;
M) i 27 comandanti di divisione di fanteria, i 3 comandanti di divisione alpina, il comandante di divisione di cavalleria, il generale di divisione di artiglieria ed il generale di divisione del genio a disposizione per ispezioni;
N) gli ufficiali generali di arma combattente non compresi negli articoli seguenti.

Art. 8.

In complesso gli ufficiali generali, esclusi quelli indicati negli articoli seguenti, ripartiti alle varie armi e corpi, sono:
22 generali d'esercito (le nomine a tale grado possono aver luogo solo per ufficiali generali che abbiano comandato un'armata in tempo di guerra);
generali di corpo d'armata;
43 generali di divisione e generali di brigata.

Totale 65

N. B. — Non sono compresi in questa tabella il ministro della guerra, il sottosegretario di Stato, i generali d'esercito non aventi carica effettiva nel R. esercito, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra e quelli addetti a servizi estranei al R. esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

Carabinieri reali.

Art. 9.

I carabinieri reali comprendono:
A) il comando generale dell'arma;
B) 7 comandi di gruppo di legioni;

C) 1 legione di allievi carabinieri;
D) 21 legioni territoriali;
E) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri;
F) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri.

Art. 10.

L'organico degli ufficiali dei carabinieri Reali è il seguente (1):

1 generale di divisione comandante in 2ª;
1 generale di brigata addetto;
7 generali di brigata comandanti di gruppo di legioni;
31 colonnelli;
90 tenenti colonnelli;
127 maggiori;
359 capitani;
674 tenenti e sottotenenti;
1 maestro direttore di banda,

Totale 1291

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali addetti al servizio negli arsenali marittimi, quelli che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli e i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Fanteria.

Art. 11.

La fanteria comprende:

A) 27 comandi di divisione di fanteria
B) 3 comandi di divisione alpina;
C) 1 comando di brigata granatieri;
D) 51 comandi di brigata di fanteria di linea;
E) 2 comandi di brigata bersaglieri;
F) 2 reggimenti granatieri;
G) 102 reggimenti fanteria di linea;
H) 4 reggimenti bersaglieri;
I) 9 reggimenti alpini;
L) 1 gruppo di carri armati.

Ciascun reggimento di granatieri, di fanteria di linea e di bersaglieri si compone di 1 comando, 3 battaglioni e 1 deposito. Dei tre battaglioni, normalmente due sono effettivi ed uno quadro.

Ciascun reggimento di alpini si compone di 1 comando, 2 a 4 battaglioni e 1 deposito; in totale si hanno 27 battaglioni.

Il gruppo carri armati si compone di un reparto di carri d'assalto, un reparto autoblindomitragliatrici e un deposito.

Art. 12.

L'organico degli ufficiali di fanteria è il seguente (1):

51 generali di brigata;
200 colonnelli;
296 tenenti colonnelli;
409 maggiori;
1797 capitani;
2829 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 5585

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Cavalleria.

Art. 13.

La cavalleria comprende:

A) 1 comando di divisione di cavalleria;
B) 4 comandi di brigata di cavalleria;
C) 12 reggimenti di cavalleria;
D) 4 squadroni palafrenieri.

Ogni reggimento di cavalleria si compone di 1 comando, 2 gruppi di squadroni e 1 deposito.

Art. 14.

L'organico degli ufficiali di cavalleria è il seguente (1):

4 generali di brigata;
16 colonnelli;
21 tenenti colonnelli;
29 maggiori;
135 capitani;
214 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 419

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Artiglieria.

Art. 15.

L'artiglieria comprende:

A) 1 ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;
B) 10 comandi d'artiglieria di corpo d'armata;
C) 27 reggimenti d'artiglieria da campagna (a traino animale);
D) 14 reggimenti di artiglieria pesanti campali (a traino meccanico);
E) 1 reggimento di artiglieria autoportato;
F) 3 reggimenti artiglieria da montagna;
G) 6 reggimenti artiglieria pesante;
H) 4 reggimenti artiglieria da costa;
I) 3 depositi scuola controaerei;
L) 1 reparto palafrenieri;
M) 1 direzione delle esperienze;
N) 10 direzioni di artiglieria; con sezioni staccate il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;
O) stabilimenti di artiglieria.

I reggimenti di artiglieria da campagna, pesanti campali, pesanti e da costa si compongono di 1 comando, di 4 gruppi e di 1 deposito.

Il reggimento autoportato si compone di 1 comando, 5 gruppi e 1 deposito

Un reggimento ha in più un gruppo di artiglieria a cavallo.

10 reggimenti da campagna hanno in più un gruppo treno.

I reggimenti di artiglieria da montagna si compongono di un comando, di 3 gruppi e di 1 deposito.

I depositi scuola controaerei si compongono di 1 comando e di 3 o 4 gruppi.

Al servizio tecnico di artiglieria sono permanentemente adibiti ufficiali generali ed ufficiali dell'arma costituenti un ruolo speciale.

Sono assegnati definitivamente a tale ruolo gli ufficiali che abbiano seguito con ottimi risultati il corso superiore tecnico di artiglieria e prestato lodevolmente servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma.

Le varie cariche sono conferite per ordine di ruolo. Quando per ragioni di speciale competenza, nella nomina ad una carica superiore occorra non seguire l'ordine d'iscrizione nei quadri d'avanzamento, la nomina sarà fatta per incarico.

Possono essere destinati al servizio tecnico, continuando ad appartenere al ruolo combattente dell'arma d'artiglieria, alcuni ufficiali aggregati, per coprire vacanze degli ufficiali tecnici nel ruolo. In via eccezionale possono essere destinati agli stabilimenti, come comandati, anche ufficiali di altre armi, specialisti e notoriamente

competenti in determinate applicazioni tecniche. Questi ultimi non saranno computati nel ruolo tecnico.

Gli stabilimenti d'artiglieria sono i seguenti:

fabbriche d'armi;
arsenali di costruzione;
laboratori pirotecnici;
laboratori di precisione;
polverifici.

Il numero di questi stabilimenti è determinato per decreto Reale.

Art. 16.

L'organico degli ufficiali d'artiglieria (ruolo combattente) è il seguente (1):

10 generali di divisione o di brigata comandanti di artiglieria di corpo d'armata;
110 colonnelli;
169 tenenti colonnelli;
231 maggiori;
1150 capitani;
1698 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 3368

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Art. 17.

L'organico degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria è il seguente:

1 generale ispettore delle costruzioni d'artiglieria (generale di divisione o di brigata);
2 generali addetti (generali di brigata);
9 direttori delle costruzioni d'artiglieria (colonnelli o tenenti colonnelli);
66 addetti alle costruzioni d'artiglieria (tenenti colonnelli, maggiori, capitani o tenenti).

Totale 78

Genio.

Art. 18.

Il genio militare comprende:

A) 10 comandi del genio di corpo d'armata;
B) 10 battaglioni zappatori;
C) 1 reggimento minatori;
D) 10 battaglioni telegrafisti;
E) 1 reggimento radiotelegrafisti;
F) 1 reggimento pontieri e lagunari;
G) 1 reggimento ferrovieri;
H) 10 direzioni del genio, con sottodirezioni il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;
I) stabilimenti del genio.

I reggimenti minatori e radiotelegrafisti sono costituiti ciascuno da 1 comando, 5 battaglioni e 1 deposito.

I reggimenti ferrovieri e pontieri-lagunari sono costituiti ciascuno da 1 comando, 2 o 3 battaglioni e 1 deposito.

I battaglioni zappatori e telegrafisti hanno in ciascun corpo d'armata un deposito comune alle due specialità.

Gli stabilimenti del genio sono i seguenti:

1 istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
1 officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
1 laboratorio pirotecnico e di studi chimici;
1 officina di costruzione.

Art. 19.

L'organico degli ufficiali del genio è il seguente (1):

5 generali di divisione o di brigata comandanti del genio di corpo d'armata;
27 colonnelli;
41 tenenti colonnelli;
67 maggiori;
268 capitani;
392 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 800

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli che coprono posizioni assegnate ad ufficiali fuori quadro.

(2) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Arma aeronautica.

Art. 20.

L'arma aeronautica comprende:

1 comando superiore di aeronautica;
2 comandi di aeronautica (aerostieri dirigibilisti ed aviatori);
1 raggruppamento aeroplani da caccia;
1 raggruppamento aeroplani da bombardamento;
1 raggruppamento aeroplani da ricognizione;
1 gruppo aerostieri;
1 gruppo dirigibilisti;
1 comando scuole;
1 direzione dei servizi di armamento;
1 servizio fotografico.

Art. 21.

All'arma aeronautica sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi, numericamente indicati nella seguente tabella:

1 generale di divisione o di brigata comandante superiore dell'aeronautica;
8 colonnelli;
36 tenenti colonnelli o maggiori;
64 capitani;
299 tenenti e sottotenenti.

Totale 408

Gli ufficiali suddetti sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

Distretti militari.

Art. 22.

I distretti militari sono 106.

Ad essi sono assegnati ufficiali delle varie armi numericamente indicati nella seguente tabella:

106 colonnelli;
106 tenenti colonnelli e maggiori;
318 capitani;
212 subalterni.

Totale 742

I suddetti ufficiali sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di cui agli articoli 12, 14, 16 e 19.

Corpo invalidi e veterani.

Art. 23.

Il corpo invalidi e veterani si compone di un comando e di due compagnie.

L'organico degli ufficiali del corpo invalidi e veterani è il seguente:

1 tenente colonnello o maggiore;
2 capitani;
7 tenenti o sottotenenti.

Totale 10

Corpo automobilistico.

Art. 24.

Il corpo automobilistico provvede ai servizi automobilistici di carattere generale, esclusi quelli inerenti al servizio particolare delle varie armi e corpi.

Esso è costituito da:

1 direzione centrale automobilistica;
10 centri automobilistici.

Art. 25.

Al corpo automobilistico sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi numericamente indicati dalla seguente tabella:

1 colonnello;
7 tenenti colonnelli;
11 maggiori;
48 capitani;
122 subalterni.

Totale 189

I suddetti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

Corpo sanitario militare.

Art. 26.

Il corpo sanitario militare consta di:

10 direzioni di sanità militare;
ospedali militari principali e succursali ed infermerie presidiarie;
ufficiali medici;
10 compagnie di sanità;
1 farmacia centrale militare.

Il numero degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie è stabilito per decreto Reale.

Gli ufficiali medici attendono al servizio sanitario del R. esercito sia presso i corpi cui sono addetti, sia negli ospedali militari e nelle infermerie, sia nelle sezioni di sanità e negli ospedali da campo.

Le compagnie di sanità sono istituite per attendere al servizio degli ospedali militari e di sanità militare in campagna.

Sono comandate da ufficiali medici sotto l'autorità dell'ufficiale medico direttore dell'ospedale militare esistente nella sede rispettiva.

Art. 27.

L'organico degli ufficiali del corpo sanitario militare è il seguente (1):

1 maggior generale o brigadiere generale a disposizione per ispezioni;
3 brigadieri generali;
17 colonnelli;
48 tenenti colonnelli;
97 maggiori;
314 capitani;
340 tenenti e sottotenenti (2).

Totale 820

(1) Non sono compresi nella presente tabella gli ufficiali che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

(2) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

Corpo di commissariato militare.

Art 28.

Il corpo di commissariato militare comprende:

direzioni di commissariato;
ufficiali commissari;
ufficiali di sussistenza;
compagnie di sussistenza;
stabilimenti di commissariato.

Gli ufficiali del corpo di commissariato sono tratti da quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del corpo di amministrazione i quali soddisfino alle condizioni che saranno determinate dal regolamento.

Le compagnie di sussistenza sono istituite per attendere al servizio dei panifici ed in parte a quello dei viveri in tempo di pace, ed a quello delle sussistenze militari in campagna.

Sono comandate da ufficiali di sussistenza, sotto l'autorità dell'ufficiale commissario direttore.

Gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale.

Art. 29.

L'organico degli ufficiali del corpo di commissariato militare è il seguente (1):

1 brigadiere generale a disposizione per ispezioni (2);
10 colonnelli;
18 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
124 capitani.

Totale 198

L'organico degli ufficiali di sussistenza è il seguente (1):

3 tenenti colonnelli;
7 maggiori;
79 capitani;
124 subalterni (3).

Totale 213

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

(2) Il grado di tenente generale commissario sarà mantenuto solo per l'attuale tenente generale.

(3) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di sussistenza di complemento.

Corpo di amministrazione.

Art. 30.

Il corpo di amministrazione è composto di ufficiali di amministrazione per la tenuta dei conti presso i corpi, istituti e stabilimenti.

Art. 31.

L'organico degli ufficiali del corpo di amministrazione è il seguente:

2 colonnelli;
25 tenenti colonnelli;
47 maggiori;
340 capitani;
450 subalterni (1).

Totale 864

(1) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali di amministrazione di complemento.

Corpo veterinario.

Art. 32.

Gli ufficiali veterinari attendono al servizio zooiatrico. Essi sono addetti ai comandi di grandi unità, ai corpi e reparti di truppe a cavallo, agli stabilimenti di allevamento quadrupedi e rimonta, ed alle scuole nelle quali viene impartita l'istruzione a cavallo.

Art. 33.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente (1):

11 tenenti colonnelli;
18 maggiori;
65 capitani;
74 tenenti (2).

Totale 168

(1) Non sono compresi gli ufficiali portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali.

(2) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complemento.

Capo III.

Scuole, stabilimenti e reparti vari.

Scuole militari.

Art. 34.

Le scuole militari del Regno comprendono:

Collegi militari.

Mirano a preparare i giovani alla ammissione alle scuole di reclutamento o al conseguimento della nomina ad ufficiale di complemento.

Scuole di reclutamento.

Provvedono al reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali (gli uni e gli altri sia effettivi che di complemento) delle varie armi e corpi.

Scuole di applicazione.

Sono destinate al completamento della istruzione professionale degli allievi provenienti dalle scuole di reclutamento.

Scuole centrali.

Sono istituite per l'addestramento pratico dei quadri nell'impiego tattico e tecnico dei vari mezzi di cui la rispettiva arma dispone e ad armonizzarlo con l'impiego delle altre armi.

Corso superiore tecnico d'artiglieria.

E' costituito dal complesso dei corsi speciali scientifici e di applicazione presso Istituti civili e militari e dei corsi teorico-pratici presso stabilimenti industriali civili e militari destinati ad elevare la coltura tecnica degli ufficiali di artiglieria ed a prepararli ai servizi tecnici dell'arma.

Istituti superiori di cultura militare.

Sono istituiti allo scopo di favorire l'elevamento della coltura professionale degli ufficiali di determinati gradi.

Scuola centrale di educazione fisica.

E' istituita per formare istruttori di educazione fisica.

Il numero e l'ordinamento delle varie scuole sono stabiliti per decreto Reale.

Ad esse è preposta una direzione superiore.

Il personale di governo delle varie scuole è tratto dai militari delle varie armi dell'esercito.

Il personale insegnante è in parte composto di militari appartenenti all'esercito ed in parte di professori e maestri civili di cui ai seguenti articoli.

Art. 35.

Alle scuole militari sono temporaneamente comandati ufficiali delle varie armi numericamente indicati dalla seguente tabella:

1 generale di corpo d'armata, direttore superiore delle scuole;
5 generali di divisione o di brigata, comandanti di scuole militari;
39 colonnelli;
64 tenenti colonnelli;
88 maggiori;
240 capitani;
360 subalterni.

Totale 797

I suddetti ufficiali sono compresi nelle tabelle indicanti gli organici dello stato maggiore del R. esercito e delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di cui agli articoli 8, 10, 12, 14, 16 e 19.

Ufficio di amministrazione di personali militari vari.

Art. 36.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende alla amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno consiglio di Amministrazione proprio, e nello stesso tempo è l'intermediario delle varie Amministrazioni militari per operazioni di conto corrente.

Il personale di questo ufficio è fornito dal corpo di amministrazione.

Istituto geografico militare.

Art. 37.

L'Istituto geografico provvede al servizio cartografico, geodetico e topografico dell'esercito.

Art. 38.

L'organico del personale militare dell'Istituto geografico è il seguente:

1 generale di divisione o di brigata direttore;
1 colonnello vice direttore;
5 capitani;
1 tenente colonnello o maggiore d'amministrazione;
1 capitano d'amministrazione;
2 tenenti o sottotenenti d'amministrazione.

Il personale stesso è compreso in quello indicato negli articoli 8, 31 e 65.

Il personale civile è composto degli elementi di cui ai seguenti articoli 47 e 48.

Tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari.

Art. 39.

La giustizia militare in tempo di pace è amministrata dal tribunale supremo di guerra e marina e da tanti tribunali militari quanti sono i corpi d'armata.

Depositi di allevamento cavalli.

Art. 40.

I depositi di allevamento cavalli per cavalleria e artiglieria provvedono al rifornimento dei quadrupedi.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una direzione militare e di personale inferiore civile.

Ai depositi di allevamento cavalli sono addetti squadroni di rimonta.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta ed il loro organico sono stabiliti per decreto Reale.

Art. 41.

Ai depositi di allevamento cavalli sono temporaneamente comandati ufficiali delle armi di cavalleria e artiglieria, numericamente indicati dalla seguente tabella:

3 colonnelli;
5 tenenti colonnelli o maggiori;
2 capitani.

Totale 10

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle armi rispettive.

Reparti di punizione e stabilimenti militari di pena

Art. 42.

I reparti di punizione comprendono:

1 comando;
4 compagnie di disciplina;
1 carcere militare;
1 reclusorio militare.

Gli ufficiali addetti a tali reparti, sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività ed idonei a tale servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti è facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione in servizio ausiliario.

Art. 43.

Gli ufficiali organicamente assegnati ai reparti di punizione sono determinati dalla seguente tabella:

1 colonnello;
1 tenente colonnello;
1 maggiore;
9 capitani;
31 tenenti e sottotenenti.

Totale 43

Detti ufficiali sono collocati fuori quadro nelle rispettive armi.

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 44.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo di armata, le direzioni di artiglieria, le direzioni del genio, i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

CAPO V.

Commissari militari per le ferrovie.

Art. 45.

Il Ministero della guerra ha facoltà di destinare ufficiali superiori quali commissari militari per le ferrovie del Regno. Le attribuzioni e il numero di questi commissari sono stabiliti per decreto Reale, previo accordo fra i Ministeri della guerra e dei lavori pubblici.

CAPO VI.

Personali vari dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Art. 46.

Ai servizi accessori del R. esercito provvedono i seguenti personali:

a) ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
b) personale tecnico del genio;
c) professori e maestri civili delle scuole militari;
d) farmacisti militari;
e) ragionieri geometri del genio;
f) ragionieri d'artiglieria;
g) capi tecnici d'artiglieria e del genio
h) disegnatori tecnici;
i) applicati delle Amministrazioni militari dipendenti;
l) ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
m) assistenti del genio;
n) agenti e sotto agenti dei depositi di allevamento cavalli.

Questi vari personali seguono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'Amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

Gli impiegati dipendenti dall'Amministrazione della guerra non sono soggetti alla disciplina militare ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra, invece, sono sottoposti alla giurisdizione militare, nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

A questi impiegati sono applicabili quanto alle posizioni di disponibilità e aspettativa e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato.

Ingegneri, geografi e topografi dell'Istituto geografico militare.

Art. 47.

Il personale tecnico dell'Istituto geografico militare è costituito da ingegneri geografi e da topografi, che si distinguono in:

Ingegneri geografi.

Geodeta capo.
Ingegneri geografi principali.
Ingegneri geografi.

Topografi.

Primo topografo.
Topografi capi.
Topografi principali e topografi.

Art. 48.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 geodeta capo;
2 ingegneri geografi principali;
1 ingegnere geografo principale o ingegnere geografo;
2 ingegneri geografi;
1 primo topografo;
16 topografi capi;
87 topografi principali e topografi.

Totale 110

Personale tecnico del genio.

Art. 49.

Il personale tecnico del genio comprende:

1 direttore tecnico dell'Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
ingegneri elettricisti addetti all'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio;
dottori in chimica addetti al laboratorio pirotecnico e di studi chimici del genio.

Art. 50.

Il numero del predetto personale è determinato dalla seguente tabella:

1 direttore tecnico dell'Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica;
2 ingegneri elettricisti;
2 dottori in chimica.

Totale 5

Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 51.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:

professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze;
professori titolari ed aggiunti di disegno;
maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto dei maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

Art. 52.

Il numero dei predetti professori e maestri civili è determinato dalla seguente tabella (1):

52 professori titolari ed aggiunti di lettere e scienze;
8 professori titolari ed aggiunti di disegno;
45 maestri e maestri aggiunti di scherma e ginnastica.

Totale 105

(1) Il numero dei professori e maestri civili potrà essere variato in relazione al numero delle scuole.

NB. — Non sono compresi i professori e i maestri civili soltanto « incaricati » dell'insegnamento, per i quali vengono stanziati appositi fondi in bilancio.

Farmacisti militari.

Art. 53.

Il personale farmaceutico militare si compone di:
un chimico farmacista ispettore;
un chimico farmacista direttore;
farmacisti capi;
farmacisti.

Art. 54.

Il numero del predetto personale è determinato dalla presente tabella (1):

1 chimico farmacista ispettore;
1 chimico farmacista direttore;
25 farmacisti capi;
65 farmacisti.

Totale 92

(1) Non sono compresi i farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Ragionieri geometri del genio.

Art. 55.

I ragionieri geometri del genio si distinguono in:
ragioniere geometra superiore;
ragionieri geometri capi;
ragionieri geometri.

Art. 56.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1):

1 ragioniere geometra superiore;
28 ragionieri geometri capi;
155 ragionieri geometri.

Totale 184

(1) Non sono compresi i ragionieri geometri del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione del Ministero della marina.

Ragionieri d'artiglieria.

Art. 57.

I ragionieri d'artiglieria si distinguono in:
ragionieri capi;
ragionieri.

Art. 58.

Il numero dei predetti ragionieri è determinato dalla seguente tabella (1):

24 ragionieri capi;
122 ragionieri.

Totale 146

(1) Non sono compresi i ragionieri d'artiglieria che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Capi tecnici d'artiglieria e del genio.

Art. 59.

I capi tecnici d'artiglieria e del genio si distinguono in:
capi tecnici capi;
primi capi tecnici;
capi tecnici.

Art. 60.

Il numero dei predetti capi tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

15 capi tecnici capi;
40 primi capi tecnici;
62 capi tecnici.

Totale 117

(1) Non sono compresi i capitecnici d'artiglieria e del genio che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali, quelli fuori ruolo e quelli a disposizione dei Ministeri della marina e degli affari esteri.

Disegnatori tecnici.

Art. 61.

I disegnatori tecnici si distinguono in:
disegnatori tecnici capi;
disegnatori tecnici.

Art. 62.

Il numero dei suddetti disegnatori tecnici è determinato dalla seguente tabella (1):

36 disegnatori tecnici capi;
75 disegnatori tecnici.

Totale 111

(1) Non sono compresi i disegnatori tecnici che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari e assistenti del genio.

Art. 63.

Gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio non hanno gradazione d'impiego bensì di stipendio, come è determinato dalla legge che stabilisce i loro assegni.

Art. 64.

Il numero dei predetti personali è determinato dalla seguente tabella (1):

1707 applicati delle Amministrazioni dipendenti;
402 ufficiali d'ordine dei magazzini militari;
210 assistenti del genio.

Totale 2319

(1) Non sono compresi gli applicati, gli ufficiali d'ordine e gli assistenti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

Art. 65.

Oltre gli ufficiali di cui agli articoli 21, 25, 41 e 43 sono collo-

cati fuori quadro i seguenti ufficiali, che, per essere assegnati a servizi militari speciali indipendentemente dall'arma o corpo cui appartengono, non possono essere determinatamente compresi nei quadri dei singoli corpi e delle singole armi:

47 colonnelli;
101 tenenti colonnelli;
115 maggiori;
205 capitani;
5 subalterni.

Totale 473

In tali ufficiali sono compresi: gli ufficiali in servizio di stato maggiore, gli ufficiali addetti alle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi, e quelli a disposizione del Ministero della guerra per incarichi speciali.

Gli ufficiali di qualunque grado addetti al Ministero della guerra o ad uffici estranei al R. esercito non sono compresi nelle tabelle sopra riportate.

Non sono parimenti compresi gli ufficiali della giustizia militare per i quali rimane in vigore il decreto-legge 11 aprile 1918, numero 457.

Sarà provveduto con provvedimento a parte al riordinamento della giustizia militare.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze, col ministro del tesoro, col ministro per l'industria, commercio e lavoro e col ministro dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla Venezia Giulia e alla Venezia Tridentina le disposizioni delle leggi del Regno contenute negli allegati seguenti:

A) tasse di bollo su vari atti e scritti;

B) tassa speciale sulle anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno;

C) tassa sui contratti di borsa;

D) tasse sui velocipedi e altri veicoli meccanici.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto avranno applicazione nei modi e termini stabiliti dagli articoli seguenti e da ciascun allegato.

Art. 2.

Fino a quando avranno vigore nel Regno le disposizioni del R. decreto 28 settembre 1919, n. 1922, gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, le Casse di risparmio e i Monti di pietà che attualmente emettono assegni circolari di che al n. 6 della tariffa contenuta nell'art. 1 dell'allegato *A* dell'Ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, od altri titoli ad essi assimilabili, dovranno farne dichiarazione al Ministero del tesoro entro il 31 marzo 1920.

Gli Istituti o Enti della specie su indicata che intendano istituire la emissione dei suddetti assegni o titoli ne dovranno fare dichiarazione preventiva allo stesso Ministero un mese avanti che ne effettuino la emissione.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello per il commercio l'industria ed il lavoro, ha facoltà, entro lo stesso termine, di non consentirle.

Art. 3.

Gli assegni circolari non potranno essere rilasciati al richiedente se prima l'Istituto emittente non ne abbia da lui ricevuto il relativo importo.

Art. 4.

A garanzia dei titoli emessi, gli Istituti dovranno depositare entro 15 giorni di ciascun trimestre presso uno degli Istituti di emissione del Regno, da indicarsi dal Ministero del tesoro, in buoni del tesoro o in titoli dello Stato italiano, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti, una somma pari al 20 per cento della circolazione media del trimestre precedente. Sul deposito non sarà dovuto alcun diritto a titolo di custodia o di altro.

Per il primo trimestre il deposito dovrà uguagliarsi al decimo del capitale versato o del patrimonio, e verrà costituito durante il trimestre stesso.

Art. 5.

Gli assegni circolari e gli altri titoli di cui all'art. 3, emessi dagli Istituti indicati nell'articolo stesso, sono soggetti alla tassa annuale del 3 per mille.

Tale tassa sarà pagata alla fine di ogni trimestre nei due mesi successivi all'ultimo del trimestre e verrà riscossa in modo virtuale sulla media delle situazioni di ciascun mese del trimestre.

L'accertamento della situazione di ogni mese sarà fatta in base ad una dichiarazione sottoscritta da almeno due legali rappresentanti degli Istituti.

Tale dichiarazione dovrà essere presentata all'autorità di finanza di 1ª istanza del luogo ove gl'Istituti hanno la loro sede principale entro 14 giorni dalla scadenza di ciascun mese.

Il primo trimestre comprenderà il periodo dell'entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 1920.

Art. 6.

Indipendentemente dalle verifiche che vengono eseguite dall'Amministrazione finanziaria, potranno compiersi gli accertamenti ed ispezioni che si riterranno opportuni per l'osservanza delle norme degli articoli 2 a 5.

Art. 7.

Le trasgressioni alle prescrizioni dei precedenti articoli 2 a 5 saranno passibili di una multa estensibile fino al decimo dell'ammontare dei titoli emessi in contravvenzione agli articoli medesimi, e fino al decuplo della tassa sull'ammontare dei titoli non compresi nelle situazioni.

In casi di speciale gravità o di recidiva il ministro del tesoro potrà revocare all'Istituto contravventore la facoltà di emettere assegni circolari o qualunque altra specie di titoli che possano ad essi equipararsi.

Per il ritardo di pagamento delle tasse trimestrali è dovuta una soprattassa eguale al 12 per cento della tassa di cui è stato ritardato il pagamento.

Art. 8.

Fino a quando non sarà diversamente disposto gli Istituti o Enti che godono nel Regno di un trattamento di favore, con esenzione totale e parziale dalle tasse contemplate dal presente decreto e dai relativi allegati *A*, *B* e *C*, nonchè da quelle sulle cambiali ed altri effetti di commercio, contemplate dall'allegato *A* all'Ordinanza 17 giugno 1919 del Comando supremo del *R. esercito*, godranno di eguali benefici nel territorio della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

Gli Istituti ed Enti aventi sede nei predetti territori, che abbiano analoga costituzione e compiano operazioni analoghe a quelle degli Istituti ed Enti di cui al comma precedente, possono ottenere

uguale trattamento di favore con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto e ai relativi allegati.

Nei primi quattro mesi della entrata in vigore del presente decreto e dei relativi allegati *A*, *B* e *C* saranno tuttavia ritenuti regolari, agli effetti del bollo, gli atti che vi siano assoggettati in conformità delle disposizioni abrogate dal comma precedente. In nessun caso sarà però ammesso, entro il predetto termine, supplemento o rimborso di tasse per differenza di aliquote dipendenti dall'applicazione delle norme preesistenti in confronto di quelle ora introdotte, o viceversa.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, allorquando le Provincie alle quali si applica saranno rappresentate al Parlamento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — TEDESCO — SCHANZER — FERRARIS — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Allegato A.

Tasse di bollo su vari atti e scritti.

Art. 1.

Le tasse di bollo sugli atti e scritti, specificati nella tariffa annessa al presente allegato, saranno riscosse nella misura e con le modalità ivi stabilite.

Esse sono dovute anche se l'atto o scritto è steso da commercianti o industriali, in forma di corrispondenza.

Art. 2.

Le tasse di bollo sui libri di commercio, di cui ai numeri 18 a 24 della tariffa, vanno applicate senza riguardo alla dimensione dei fogli.

Le altre tasse che, giusta la tariffa, sono dovute per ciascun foglio, s'intendono per ogni foglio di dimensione non superiore a 1750 centimetri quadrati.

Sui fogli di maggiore dimensione, le tasse di bollo sono dovute in doppia misura, fatta eccezione per gli atti di cui ai numeri 34 e 37 della tariffa.

Art. 3.

Salve le eccezioni previste nella tariffa, per gli atti e scritti, soggetti a bollo fino dall'origine pei quali la tassa può essere corrisposta mediante marche da bollo, l'applicazione e l'annullamento delle stesse marche devono farsi sotto l'osservanza delle seguenti norme:

a) se la marca è apposta dall'ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) può essere applicata in qualunque parte del foglio e deve essere annullata mediante il bollo a calendario dell'ufficio. Nei registri a madre e figlia la marca viene applicata a ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione dalla bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte nella bolletta madre;

b) se la marca viene apposta dalle parti, deve sempre applicarsi in fine dell'atto o dello scritto, ed è annullata scrivendo parte sul foglio e parte sulla marca la data dell'atto o scritto, e ciò anche quando la data non costituisca un elemento necessario dell'atto, o sia già stata scritta in altra parte. In ogni caso le firme si devono apporre immediatamente dopo la data.

Per le quietanze ordinarie però il sottoscrittore della ricevuta deve sempre apporvi la data e deve annullare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima;

c) per i conti, note e fatture la marca, se è apposta dalle parti, può essere applicata in principio del foglio ed annullata con la scritturazione della data nel modo indicato nella lettera precedente.

In tutti i casi in cui non è obbligatorio l'annullamento delle marche con l'apposizione della firma, la data dell'atto, anzichè scriversi, può essere impressa sulla marca con bollo o con stampiglia in modo che cada parte sul foglio e parte sulla marca.

Nei casi indicati alle lettere *b*) e *c*) quando l'atto emana da pubbliche Amministrazioni o viene formato avanti alle medesime l'annullamento della marca può farsi anche con l'applicazione del bollo d'ufficio senza data.

Art. 4.

Per gli atti o scritti composti di più fogli quando siano per ogni foglio soggetti a tassa secondo la tariffa, la marca deve essere applicata in principio della prima pagina di ciascun foglio ed annullata con la scritturazione della data dell'atto, tranne il foglio in cui l'atto termina e che deve essere munito della marca annullata a norma del precedente articolo.

Art. 5.

Agli atti o scritti provenienti dall'estero, che debbono essere bollati prima di farne uso, le marche sono applicate sopra la prima pagina di ciascun foglio ed annullate con l'apposizione del bollo a calendario o con la scrittura od impressione della data in conformità dell'art. 3.

Art. 6.

Le tasse di bollo sulle istanze stabilite nella posta di tariffa 43|55 lett. *a*), 2 lett. *e*) e lett. *h*) della legge 13 dicembre 1862, B. L. I., n. 89, coll'aumento portato dal paragrafo 9 lett. *d*) e lett. *h*), dell'ordinanza imperiale 28 agosto 1916 B. L. I., n. 281, sono modificate come segue:

a) per istanze dirette ai Commissariati generali civili e ad autorità centrali, anche se presentate presso una autorità od ufficio inferiore:

per ogni foglio, L. 2,00;

b) in tutti gli altri casi:

per ogni foglio, L. 1,00.

Restano invariate le tasse di bollo sulle istanze (domande, ricorsi, reclami, ecc.), previste alle altre posizioni della su citata posta di tariffa 43|55 della legge 13 dicembre 1862 B. L. I. n. 89, alla posta di tariffa 44|56 lett. 2, *a*) e *b*) della stessa legge e nelle altre leggi vigenti.

Art. 7.

Per le contravvenzioni e delitti in materia di bollo sugli atti e scritti contemplati dal presente allegato, e per tutto quanto non è in esso specialmente previsto valgono le disposizioni del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, allegato A, modificato dall'art. 3 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1114, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Art. 8

Le disposizioni del presente allegato sostituiscono quelle fin qui vigenti nelle nuove provincie, riferibilmente al trattamento tributari degli atti e scritti specificati in esso e nella tariffa.

Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni, previste nelle leggi in vigore, non contrarie alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Il presente allegato entra in vigore il 1° marzo 1920 fatta eccezione per le bollette e gli atti di dogana, indicati al n. 13 della tariffa, ai quali il decreto sarà applicato dal giorno, in cui andranno in vigore, nelle nuove provincie, le leggi doganali del Regno.

È consentito che i libri di commercio contemplati ai numeri 18 a 24 della tariffa, in cui le scritturazioni furono iniziate prima del 1° marzo 1920, siano adoperati fino a completo esaurimento, secondo le norme tributarie fin qui vigenti.

TARIFFA.

Atti e scritti formati nell'interno.

Indicazione degli atti soggetti a tassa.

Protesti cambiari.

1. *a)* Atti di protesto cambiario assunti da un notaio:

per ogni foglio:

se la somma della cambiale non eccede L. 50, tassa graduale L. 0,30;

se eccede L. 50 e non L. 100, id. L. 1;

se eccede L. 100 e non L. 500, id. L. 2;

se eccede L. 500 e non L. 200, id., L. 3;

per ogni maggior somma, id., L. 5.

b) Registri dei protesti tenuti dai notai:

per ogni foglio: tassa fissa L. 1.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa sugli atti di cui alla lettera *a)* venga pagata mediante marche queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate dal notaio mediante l'applicazione del bollo dell'ufficio notarile.

Per i registri dei protesti di cui alla lettera *b)* le marche apposte devono essere annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte o dall'ufficio del bollo. È ammessa la bollazione di tali registri col punzone.

Nota:

Per gli atti di protesto cambiario assunti da un giudizio restano ferme le tasse di bollo stabilite nella posta di tariffa 11/116, lettere *g* e *h)* della legge 13 dicembre 1862 B. L. I., n. 89, col raddoppiamento portato dal § 9, lettera *e)*, dell'O. I. 28 agosto 1916 B. L. I., n. 281.

Fedi di deposito di merci.

2. Fedi di deposito di merci nei magazzini generali:

originali e duplicati:

per ogni foglio, tassa fissa L. 1.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga pagata mediante marche queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione della data nei modi indicati nell'art. 3 del presente allegato *A*.

Atti delle Società per azioni.

3. Registri a madre e figlia per la spedizione delle quietanze o ricevute non ordinarie ed altri atti concernenti le operazioni delle Società anonime ed in accomandita per azioni ed ogni altra sorta di carta, anche stampata, che si faccia servire alla formazione di essi atti o quietanze o ricevute non ordinarie; salve le disposizioni del § 7 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915, B. L. I., n. 280:

per ogni titolo e, se il titolo è composto di più fogli, per ogni foglio, tassa fissa L. 1.[illegible]

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Nei registri a madre e figlia la marca deve essere applicata ad ogni bolletta figlia in prossimità della linea di separazione della bolletta madre, per modo che il bollo d'annullamento rimanga impresso in parte sulla bolletta madre.

Quando sui registri a madre e figlia la tassa venga pagata mediante apposizione del bollo a punzone, questo viene apposto sulla bolletta figlia, e sulla prima bolletta madre del registro l'ufficio che applica il punzone appone il proprio bollo a calendario.

Nota:

Per le quietanze ordinarie vedi numero 7 della tariffa.

Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture.

4. Ricevute o quietanze ordinarie, note, conti e fatture anche se sprovviste di sottoscrizione:

a) rilasciate nei rapporti fra privati:

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 10, tassa graduale L. 0,05;

L. 10 e non L. 100, id. L. 0,10;

L. 100 e non L. 1000, id. L 0,20;

L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;

L. 5000 e non L. 10.000, id. L. 0,40;

L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50;

b) rilasciate da pubblici uffici o che interessano pubbliche Amministrazioni, comprese le quietanze degli stipendi degli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni e le quietanze degli Uffici delle imposte relative a pagamenti di tasse di bollo ed immediate:

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 100, tassa graduale L. 0,10;

L. 100 e non L. 1000, id. L. 0,20;

L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;

L. 5.000 e non L. 10.000, tassa graduale L. 0,40.

L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0.50.

Modo di pagamento.

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono, a termini dell'art. 3 dell'allegato *A*, essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, e con la data.

Per le quietanze che interessano le pubbliche Amministrazioni, nel caso previste dal detto art. 3, ultimo comma, le marche possono annullarsi col bollo d'ufficio.

Nota:

Per ricevute o quietanze ordinarie si intende:

ogni nota, atto o scritto a qualunque titolo rilasciato per liberazione, o portante quietanza totale o parziale, per pagamento, compensazione o accreditamento;

ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito e l'atto relativo;

ogni dichiarazione di saldo, o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture, da chiunque rilasciate;

ogni dichiarazione scritta o impressa con stampiglia di pagato, saldato, annullato, bilanciato, discaricato, pareggiato o altra equivalente, solita a significare pagamento di danaro;

ogni ricevuta, quietanza o riconoscimento dato per pagamenti fatti per o mediante cambiali, tratte buoni o altri atti, ed ogni ricevuta semplice di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

ogni lettera o cartolina con la quale si accerta ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non sono considerate ordinarie le ricevute che importano liberazione da obbligazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili, e le quietanze relative a contratti di borsa contemplati dall'allegato *C* del presente decreto, quando non vengano rilasciate sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto.

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato la tassa sta a carico esclusivo del creditore.

Nei pagamenti fatti sopra mandato collettivo, la tassa è applicata per ciascun avente diritto, quand'anche la quietanza sia emessa da un mandatario nell'interesse di più creditori.

Per le ricevute o quietanze ordinarie e per le note, conti e fatture, quando vengano sottoposti al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

La tassa di bollo pagata sulle note conti e fatture, comprende anche quella della quietanza contemporanea o successiva apposta sul medesimo foglio.

Per le note e conti per vivande consumate nelle trattorie, osterie

caffè e simili esercizi, vedi l'allegato C pubblicato coll'Ordinanza del comando supremo 17 giugno 1919.

5. Note o conti di alberghi, locande o pensioni:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100 tassa graduale L. 0,10.

Quando la somma supera:

L. 100 e non L. 1000, tassa graduale L. 0,20.
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30.
L. 5000 e non L. 10.000, id. L. 0,40.
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere applicate ed annullate direttamente dalla parte con la firma, se vi è sottoscrizione, con la data o col bollo nei modi indicati nell'art. 3 dell'allegato *A* negli altri casi.

Nota:

La tassa si applica alle note o conti di alberghi, locande o pensioni, sia che si riferiscano a solo alloggio, sia che comprendano alloggio e vivande assieme, come pure ai saldi periodici sui libri dei dozzinanti.

Quando vengono sottoposti al bollo a punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

La tassa di bollo pagata sulle note e conti comprende anche quella della quietanza contemporanea o successiva apposta sul medesimo foglio.

Per le note e conti per vivande consumate nelle trattorie, *restaurants*, osterie, caffè e simili esercizi, vedi l'allegato *C* pubblicato colla ordinanza del Comando supremo 17 giugno 1919.

6. Scontrini distribuiti da apparecchi o registratori automatici in luogo della fattura quietanzata, come al precedente n. 5.

Modo di pagamento:

Marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la data o col bollo nei modi indicati nell'art. 3 dell'allegato *A*.

Quando trattisi di società anonime od in accomandita per azioni può l'autorità provinciale di consentire la corrisponsione della tassa in modo virtuale mediante abbonamento.

7. Ricevute o quietanze ordinarie rilasciate da società anonime od in accomandita per azioni quando non siano apposte su note, conti e fatture;

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, tassa graduale L. 0,10;

quando la somma supera:

L. 100 e non L. 1000, tassa graduale L. 0,20;
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;
L. 5000 e non L. 10.000, id. L. 0,40;
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la firma. Però per le ricevute e quietanze staccate da registri a madre e figlia le marche devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Quando occorra l'aggiunta di marche a complemento della tassa pagata mediante carta bollata, o con marche annullate dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), o col bollo a punzone, le marche aggiunte possono essere annullate direttamente dalle parti con la firma.

Nota:

Quando vengano sottoposte al bollo mediante punzone per un importo non inferiore a L. 10 di tassa per ciascuna richiesta, è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

Per le quietanze non ordinarie vedi n. 3 della tariffa.

8. Estratti o copie di conti, ricevute e lettere di accreditamento in conto corrente, lettere di accreditamento o addebitamento di somme per qualsiasi titolo, e relativi benestare:

per ogni esemplare e per qualsiasi somma, tassa fissa, L. 0,10.

Modo di pagamento.

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltre che dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono a' termini dell'art. 3 dell'allegato *A*, essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la firma ed ove questa manchi con la data o col bollo.

Nota:

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa è concessa la riduzione del 5 per cento sulla tassa dovuta.

9. Quietanze sui vaglia postali ordinari e telegrafici, nazionali ed esteri:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, tassa fissa L. 0,05
quando la somma supera L. 100, id., L. 0,10.

Modo di pagamento.

Marche da annullare col bollo dell'ufficio postale che emette il vaglia o che provvede al pagamento.

Nota:

La tassa di quietanza sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione viene riscossa nel Regno, in modo virtuale, in base a denuncia semestrale degli Istituti stessi.

Bollette in genere.

10 Bollette o quietanze di pagamento di dazi (imposte) di consumo, tenuti in economia od appaltati, e bollette o quietanze di pagamento di tributi diretti dovuti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio:

per somme inferiori a L. 1, tassa graduale, L. 0,02;
per somme da L. 1 a L. 10, id., L. 0,05;

quando la somma supera:

L. 10 e non L. 100, tassa graduale, L. 0,10;
L. 100 e non L. 1000, id., L. 0,20;
L. 1000 e non L. 5000, id., L. 0,30;
L. 5000 e non L. 10.000, id., L. 0,40;
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50;

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè, dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte dall'agente che rilascia la bolletta o la quietanza ed essere annullate col bollo dell'ufficio o con la data nei modi indicati nell'art. 3 dell'allegato *A*.

Quando occorra l'aggiunta di marche a completamento della tassa pagata mediante carta bollata o con marche annullate dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), o col bollo a punzone, le marche aggiunte possono essere annullate direttamente dall'agente nei modi anzidetti.

Nota:

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore, per ciascuna richiesta, a lire 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.

11. Bollette o dichiarazioni di pesi pubblici a chiunque appartengano:

per ogni bolletta o dichiarazione, tassa fissa L. 0,05.

Modo di pagamento:

Marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono

essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Nota:

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.

12. Bollette per quietanze non ordinarie, (che non si riferiscano a pagamenti di dazi o tributi diretti) rilasciate per conto dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle altre pubbliche Amministrazioni e di Enti morali, quando sono staccate dai registri a madre e figlia o rilasciate sopra a moduli a stampa:

per qualsiasi somma non superiore a L. 100, tassa graduale L. 0,10;

quando la somma supera:

L. 100 e non L. 1000, tassa graduale L. 0,20;
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30;
L. 5000 e non L. 10.000, id. L. 0,40;
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, id. L. 0,50.

Modo di pagamento:

Marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Per le bollette e quietanze rilasciate dagli agenti delle pubbliche amministrazioni le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate dagli agenti medesimi col bollo d'ufficio o con la data nei modi indicati nell'art. 3 del presente decreto.

Nota:

Sono ricevute o quietanze non ordinarie quelle indicate nell'ottavo comma delle note al n. 4 della tariffa.

Quando venga chiesta l'applicazione del bollo mediante punzone per un importo non inferiore per ciascuna richiesta a L. 10 di tassa, è concessa la riduzione del 10 per cento sulla tassa dovuta.

Per le quietanze non ordinarie della Società per azioni, vedi n. 3 della tariffa.

Bollette di dogana.

13. *a*) bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere, tassa fissa L. 2.

b) bollette di introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere, quanto se riguardano merci nazionali, id. L. 1.

c) bollette e quietanze che si rilasciano per diritti di magazzinaggio maturati o per contrassegni applicati dopo la definitiva liquidazione del dazio doganale:

quando la somma pagata supera le L. 10, tassa fissa L. 1;
quando la somma pagata non supera L. 10, id. L. 0,10;

d) bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10, tassa fissa L. 1;

e) bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma non supera le lire 10; bollette per temporanee importazioni ed esportazioni, senza cauzione, e qualsivoglia altra bolletta doganale, tassa fissa L. 0,10;

f) lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti, obbligati a fornirsi di manifesto di partenza, quando sono carichi di sole merci nazionali o di merci estere coperte da bolletta a cauzione, tassa fissa L. 2;

g) lasciapassare di merci estere, tassa fissa L. 1;

h) lasciapassare che si rilasciano ai bastimenti dispensati dal manifesto di partenza, tassa fissa L. 0,20;

i) bollette che si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; bollette per somme depositate, e per riscossioni di multe:

quando la somma supera:

L. 5 e non L. 100, tassa graduale L. 0,10.
L. 100 e non L. 1000, id. L. 0,20.
L. 1000 e non L. 5000, id. L. 0,30.
L. 5000 e non L. 10.000, L. 0,40.
L. 10.000 o la somma sia indeterminata, L. 0,50.

l) manifesti di arrivo e di partenza:

per ogni foglio, tassa fissa L. 3.

m) buoni per visite a ripresa delle merci straniere e nazionali, L. 0,10.

Modo di pagamento:

Modo virtuale.

La tassa viene riscossa dagli uffici doganali, contemporaneamente alla emissione delle bollette e dei documenti doganali.

Nota:

Sono esenti dalla tassa di cbe alla lett. *e*) le bollette per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo ed al lavoro, e dei cereali destinati alla macinazione nella zona di confine, a condizione della reciprocità di trattamento da parte degli Stati finitimi.

Deposito di valori.

14. Ricevute di deposito di valori per semplice custodia:

per ogni foglio, tassa fissa L. 1.

Modo di pagamento:

Carta bollata, marche o bollo a punzone.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Nota:

Per le polizze di deposito a custodia delle Società anonime ed in accomandita per azioni si applica la tassa stabilita nel n. 3 della tariffa.

15. Dichiarazioni, polizze, ricevute, libretti ed altri atti o convenzioni per la concessione dell'uso di armadi o scomparti, di casse forti, di cassette di sicurezza e di custodia da parte di Istituti o Società di credito, Casse di risparmio, Monti di pietà, Opere pie, Banche e privati banchieri:

Tasse annuali:

a) se il correspettivo della concessione ragguagliato ad anno, è di L. 20 o meno, tassa graduale L. 3.

b) se ecceda L. 20 e non L. 40, id. L. 6.

c) se ecceda L. 40, id. L. 12.

Per le concessioni fatte a nome di più di una persona o al nome di una persona sola con designazione del procuratore, le stesse tasse di cui sopra, in misura doppia.

Modo di pagamento:

Virtuale, mediante abbonamento in rate trimestrali scadute, da pagarsi al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno.

Nota:

La tassa annua è dovuta indipendentemente dalle tasse di bollo che si corrispondono sugli atti relativi ai depositi a libera custodia.

16. Libretti di risparmio, nominativi ed al portatore:

per ogni foglio, tassa fissa L. 0,20.

17. Libretti di conto corrente:

se il libretto non ha più di cinque fogli, tassa fissa L. 1,35;
se il libretto ha più di cinque fogli: per ogni foglio, id. L. 0,25.

Modo di pagamento:

Marche, bollo a punzone o modo virtuale.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Gli Istituti legalmente costituiti (enti morali, istituti di credito legalmente riconosciuti e Società per azioni) possono essere ammessi al pagamento della tassa senza la materiale apposizione del bollo, quando si obblighino a corrispondere la tassa medesima per abbonamento in rate trimestrali scadute.

In ogni caso è fatto salvo agli Istituti il diritto di rivalsa verso le parti.

Nota:

Nella tassa è compresa quella per le relative quietanze.

Per i libretti delle Casse di risparmio resta ferma l'esenzione prevista nel decreto Camerale Aulico 3 settembre 1841, R. L. P., n. 105.

Libri di commercio:

18. Libro-giornale e libro degli inventari tenuti dai banchieri commercianti, industriali e armatori, dagli Istituti di credito e dalle Società industriali e commerciali, e registro delle divise sull'estero:

per ciascun foglio, tassa fissa L. 0,10.

Alla stessa tassa sono soggetti i seguenti libri tenuti dagli amministratori delle Società commerciali;

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee generali, quando i relativi processi verbali non siano fatti per atto pubblico (notarile);

il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori, quando le Società abbiano più amministratori.

Finchè non saranno introdotte le tasse, prescritte per il Regno ai numeri 32 e 33 della tabella annessa al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163 all. *F* sulle concessioni governative, è dovuta, oltre alla tassa di 10 centesimi per ciascun foglio, la seguente tassa complementare:

sui libri-giornale, per ciascun volume, tassa fissa, L. 12;

sui libri degli inventari, per ciascun volume, id., L. 8.

19. Libro copia-lettere:

fino a 400 pagine, tassa graduale, L. 1,35.

per ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine in più delle prime 400, id., L. 0,40.

20. Giornali tenuti dagli agenti di cambio, sensali e altri pubblici mediatori:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 1.

21. Libri di contabilità, che possono far prova in giudizio, tenuti dagli impresari o appaltatori di lavori, forniture, trasporti od altri servizi:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 0,10.

22. Libri che possono far prova in giudizio, tenuti dagli spedizionieri, commissionari e dalle persone autorizzate ad esercitare case di pegno:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 0,10.

23. Registri tenuti dagli albergatori, locandieri ed altri simili esercenti, per iscrivervi le persone a cui danno alloggio:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 1.

24. Registri tenuti dai proprietari ed impresari di diligenze ed altre vetture pubbliche, per la denunzia dei viaggiatori e delle merci:

per ogni foglio, tassa fissa, L. 1.

Modo di pagamento:

(Numeri 18 a 24)

Marche, o bollo a punzone.

Per i giornali e libri, di cui ai numeri della tariffa 20 e 22, è concesso anche l'uso della carta bollata.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Per i libri legati la bollatura può essere anche fatta, applicando sulla prima facciata del libro le marche corrispondenti alla somma dei bolli dovuti complessivamente su tutti i fogli del libro.

La parte dovrà dichiarare mediante annotazione sulla prima facciata del libro, il numero dei fogli di cui è composto, apponendovi la data e la firma. Il libro deve inoltre essere attraversato da un cordoncino, i cui capi verranno fissati dall'Ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) con un sigillo d'ufficio a ceralacca.

Nota:

I giornali nautici, tenuti dai capitani di marina mercantile, sono esenti da bollo, fino a tanto che non ne sia fatto un uso d'ufficio

Estratti dei libri di commercio.

25. Estratti dei libri di commercio, certificati conformi da notaio, con dichiarazione che sono destinati unicamente alla produzione in giudizio, come mezzo di prova, da parte del commerciante cui i libri appartengono:

per ogni foglio, tassa fissa L. 2.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte o dal notaio, con la scritturazione della data o coll'apposizione del bollo dell'ufficio notarile.

Nota:

Gli estratti sopra contro indicati sono esenti dalla tassa di cui al § 13 dell'Ordinanza Imperiale 15 settembre 1915, B. L. I. n. 279.

26. Copie, estratti, note e certificati riguardanti affari commerciali che si rilasciano dagli agenti di cambio, dai sensali e dagli altri pubblici mediatori:

per ogni foglio, tassa fissa L. 2.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente da chi rilascia lo scritto, con la scritturazione della firma.

Atti della marina mercantile.

27. Fedi di mercanzie imbarcate, dichiarazione di avarie, processi verbali di visita dei bastimenti della marina mercantile ed ogni contratto concernente il traffico marittimo:

per ogni foglio, tassa fissa L. 2.

Modo di pagamento:

Carta bollata o marche.

Quando la tassa venga corrisposta mediante marche, queste, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte colla data o col bollo nei modi indicati nell'art. 3 dell'allegato *A*.

Tasse di bollo sui documenti per i trasporti

Reti, linee e mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI: Oggetto del trasporto e documenti relativi	INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI: Modi di pagamento	TASSE ADDIZIONALI, SOPRATASSE DI GUERRA E TASSE STRAORDINARIE — Tasse ordinarie: Per porzioni per ogni cento lire	Tasse ordinarie: Graduale	Tasse ordinarie: Fisse	Addizionali: Proporzionali per ogni cento lire	Addizionali: Fisse	Sopratassa di guerra	Tassa straordinario	Importo complessivo: Per porzionali per ogni cento lire	Importo complessivo: Graduale	Importo complessivo: Fisso
Trasporti terrestri	23	*Merci:* Lettere di vettura o fogli di via, lettere di porto, redatte nell'interno, relative a trasporti terrestri, non ferroviari, di merci: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:	Marche o bollo a punzone. Quando la tassa viene pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del le imposte (Ufficio del bollo)										
		a) per un trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		b) per il trasporto di un solo collo del peso di oltre 20 a 60 chilogrammi;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi;		—	0 20	—	—	0 05	—	—	—	0 20	0 05
		d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi e per spedizioni di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli.		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—
Trasporti marittimi	29	*Merci:* Polizze di carico, redatte nell'interno relative a trasporti marittimi di merci: per ogni esemplare, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:	id.										
		a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		b) per il trasporto di un solo collo del peso di oltre 20 a 60 chilogrammi;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi;		—	0 20	—	—	0 05	0 20	—	—	0 40	0 05
		d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi;		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	0 20	—	—	0 70	0 20
		e) per il trasporto di merci del peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli.	id.	—	0 70	—	—	id.	da scalo a scalo nell'interno: 0,20			0 70	0 20
									destinate a scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana) delle isole del Dodecaneso e di Vallona: 0,50			0 70	0 50
									destinate ad altri porti esteri del Mediterraneo: 1,00	—	—	0 70	1 —
									destinate a scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra: 2,00			0 70	2 —

Atti e scritti provenienti dall'estero.

Protesti cambiari.

30. Atti di protesto cambiario provenienti dall'estero:

originali e copie, per ogni foglio:

quando la somma della cambiale non supera L. 50, tassa fissa L. 0,30;
quando supera L. 50 e non L. 100, id., L. 1,00;
quando supera L. 100 e non L. 500, id., L. 2,00;
quando supera L. 500 e non L. 2000, id., L. 3,00
quando supera L. 2000, id., L. 5,00.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti che dell'atto fanno uso nell'interno, con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

Note, conti e fatture.

31. Note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, provenienti dall'estero:

per ogni nota, conto o fattura, quando la somma supera lire:
5 e non L. 10, tassa graduale, L. 0,05;
10 e non L. 100, id., L. 0,10;
100 e non L. 1000, id., L. 0,20;
1000 e non L. 5000, id., L 0,30;
5000 e non L. 10,000, id., L. 0,40;
10,000 o la somma sia indeterminata, id., L. 0,50.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte mediante scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

32. Quietanze sui vaglia postali esteri ordinari e telegrafici:

per somme fino a L. 100, tassa fissa, L. 0,05;
per somme oltre L. 100, id., L. 0,10.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche devono essere annullate col bollo dell'ufficio postale che provvede al pagamento.

33. Estratti o copie di conti, lettere di accreditamento od addebitamento di somme per qualsiasi titolo, ed i relativi benestare, provenienti dall'estero:

per ogni esemplare e per qualsiasi somma, tassa fissa, L. 0,10.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente da chi ne fa uso mediante scritturazione od impressione della data, nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

Atti della marina mercantile.

34. Atti di nazionalità, ruoli d'equipaggio, giornali nautici tenuti dai capitani di marina mercantile; certificati di stazza, delle navi mercantili; documenti per la iscrizione fra la gente di mare di qualsiasi categoria, titoli e certificati per l'esercizio dei mestieri marittimi, quando provengano dall'estero:

originali e copie, per ogni foglio:

quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14, tassa graduale L. 1;
quando la dimensione supera decimetri quadrati 14 e non 20, id. L 2;
quando la dimensione supera decimetri quadrati 20 e non 30, id. L. 3;
quando la dimensione supera decimetri quadrati 30, id. L. 5,40.

Modo di pagamento:

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'art. 3 e 5 dell'allegato *A*.

Nota:

Essendo la tassa ragguagliata alla dimensione del foglio, non avrà luogo in alcun caso il raddoppiamento di cui all'ultimo comma, dell'art. 2 del presente allegato *A*.

Tasse di bollo sui documenti per i trasporti.

INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI				TASSE ADDIZIONALI, SOPRATASSE DI GUERRA E TASSE STRAORDINARIE										
Reti, linee e mezzi di trasporto	Articoli della tariffa	Oggetto del trasporto e documenti relativi	Modi di pagamento	Tasse ordinarie			Addizionali		Sopratassa di guerra	Totale straordinario	Importo complesso		
				Proporzionali per ogni cento lire	Graduale	Fisse	Proporzionali per ogni cento lire	Fisse			Proporzionali per ogni cento lire	Graduale	Fisse
Trasporti terrestri	35	Lettere di vettura o fogli di via (lettere di porto) provenienti dall'estero relative a trasporti terrestri, non ferroviari, di merci: per ogni esemplare, e se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:	Marche, punzone o modo virtuale. Quando la tassa viene pagata mediante marche, le stesse devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli uffici delle imposte (Ufficio del bollo)										
		a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 chilogrammi;		—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		b) se il peso complessivo della merce supera i 20 chilogrammi.		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—

Trasporti marittimi	76	*Merci*: Polizze di carico provenienti dall'estero relative a trasporti marittimi di merci: per ogni esemplare, e se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: *a)* per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli;	Marche, punzone o modo virtuale. Quando la tassa vie e pagata mediante marche, le stesse devono essere applicate ed annullate esculivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo)	—	0 10	—	—	0 05	—	—	—	0 10	0 05
		b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi;		—	0 70	—	—	La tassa comprende anche l'addizionale	—	—	—	0 70	—
		c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi:		—	0 70	—	—	id.	0 20	—	—	0 70	0 20
		d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 chilogrammi;		—	0 70	—	—	id.	0 20	—	—	0 70	0 20
		e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli.		—	0 70	—	—	id.	provenienti da scali delle colonie italiane (Libia, Eritrea, Somalia italiana) dallo scalo del Dodecaneso e di Vallona: 0,50	—	—	0 70	0 50
									provenienti da altri porti esteri del Mediterraneo: 1,00	—	—	0 70	1 —
									provenienti da scali oltre il canale di Suez e lo stretto di Gibilterra: 2,00	—	—	0 70	2 —

Note: Le polizze provenienti dalla Libia devono scontare una tassa di bollo non inferiore a quella dovuta per le polizze fatte nell'interno pagando quindi la differenza quando quest'ultima sia maggiore.

Per gli esemplari di cui si faccia uso nell'interno per la prima volta, col presentarli alla dogana, la tassa si riscuote nel modo virtuale a mezzo degli uffici doganali.

Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nell'interno, la tassa si riscuote mediante punzone, oppure mediante marche, le quali oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scrittura od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 dell'allegato *A*.

Altri atti e scritti.

37. Altri atti e scritti contemplati dalla presente tariffa, che provengano dall'estero, qualora gli atti e scritti corrispondenti siano soggetti a tasse di bollo sino dall'origine:

originali e copie, per ogni foglio:

quando la dimensione non supera decimetri quadrati 14, tassa graduale L. 1;

quando la dimensione supera decimetri quadrati 14 e non 20, id. L. 2;

quando la dimensione supera decimetri quadrati 20 e non 30, id. L. 3;

quando la dimensione supera decimetri quadrati 30, L. 5,40.

Modo di pagamento.

Marche.

Le marche, oltrechè dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo), possono essere apposte ed annullate direttamente dalla parte con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati negli articoli 3 e 5 del presente allegato *A*.

Nota.

Essendo la tassa ragguagliata alla dimensione del foglio, non avrà luogo in alcun caso il raddoppiamento di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente allegato *A*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: MORTARA.

Allegato B.

Tassa speciale sulle anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno.

Art. 1.

In luogo delle tasse di bollo e immediate, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazione o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le Casse di risparmio, le Società e gli Istituti pagheranno una tassa speciale nella misura di mezzo centesimo per ogni mille lire della somma di ciascuna di dette operazioni e per ogni giorno della durata effettiva delle medesime.

Il periodo di tempo di questa durata sarà calcolato dal giorno dell'anticipazione o sovvenzione fino a quello in cui è stato eseguito il rimborso, oppure restituito od alienato il pegno od in qualunque altro modo esaurita l'operazione.

Le rinnovazioni e proroghe saranno considerate, agli effetti della tassa, come nuove operazioni.

La tassa predetta è ridotta al quarto, e cioè ad un quarto di centesimo al giorno per ogni mille lire, per le operazioni di anticipazione o sovvenzione fatte contro deposito o pegno costituito esclusivamente da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Allorchè per ogni somma imponibile nei conti correnti, o per ogni operazione, l'ammontare della tassa presenti una frazione minore di centesimi cinque, questa sarà computata per cinque centesimi.

Art. 2.

Per le operazioni, tra quelle indicate nell'articolo precedente, che si svolgono sotto forma di conto corrente, siavi o no apertura di credito per somma determinata, la tassa sarà dovuta sulle varie somme che sono state effettivamente anticipate o sovvenute, ed in

ragione della durata dei corrispondenti addebitamenti, detraendo i rimborsi via via eseguiti, come se tali somme si riferissero a tante distinte anticipazioni o sovvenzioni.

Art. 3.

L'applicazione della tassa di cui al presente allegato, non esclude l'obbligo al bollo per gli assegni bancari e per gli altri titoli che fossero concessi per lo svolgimento delle operazioni indicate negli articoli precedenti.

Art. 4.

La tassa stabilita dall'art. 1 non è applicabile ai Monti di pietà che continueranno a fruire delle esenzioni previste nel decreto della Camera Aulica 9 marzo rispettivamente 8 maggio 1843, R. L. P., n. 21.

Per le anticipazioni (sovvenzioni) sopra merci, titoli o valori, fatte da privati, restano ferme le disposizioni contenute nella posta di tariffa 36/67, 1 *b.* della legge 9 febbraio 1850, B. L. I., n. 50, nel paragrafo 8 *a*, della legge 29 febbraio 1864, B. L. I., n. 20 e nel paragrafo 6 della legge 23 marzo 1885, B. L. I., n. 48.

Art. 5.

Per le contravvenzioni al presente allegato saranno analogamente applicate le disposizioni degli articoli 71 e 72 del testo unico della legge sulle tasse di bollo approvato col decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *A*, prorogato con la legge 19 dicembre 1918, n. 1908.

Art. 6.

Per l'applicazione e la riscossione della tassa, di cui nel presente allegato, saranno osservate le norme del regolamento approvato con decreto Reale 27 aprile 1899, n. 164, che si pubblica in appendice.

Le funzioni demandate dal regolamento suddetto agli Uffici del bollo e del registro saranno disimpegnate dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo).

Art. 7.

Il presente allegato entra in vigore il 1° marzo 1920 e sarà applicato alle operazioni che verranno iniziate a datare da detto giorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: MORTARA.

Appendice all'allegato **B**.

REGOLAMENTO

approvato con R. decreto 27 aprile 1899, n. 164, per l'esecuzione della legge 7 aprile 1898, n. 116.

Art. 1.

La tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori fatte dalle Casse di risparmio, dalle Società o dagli Istituti, sarà accertata per ogni semestre solare ed in ragione del numero dei giorni in cui le operazioni stesse, e le relative rinnovazioni o proroghe, sono state in essere in ciascun semestre.

Art. 2.

Le Casse di risparmio, le Società o gli Istituti dovranno pertanto, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, presentare all'Ufficio del bollo straordinario o del registro del distretto, in cui hanno sede, la denunzia delle operazioni in essere al principio del semestre, cui la denunzia si riferisce, e di quelle poste in essere, rinnovate o prorogate (siano, oppure no, rimaste estinte) nel corso del semestre stesso.

Le operazioni a forma ordinaria saranno indicate distintamente da quelle che si svolgono in forma di conto corrente. E per queste i singoli addebitamenti risultanti dal movimento delle prelevazioni, detratti i rimborsi via via eseguiti, saranno esposti distintamente per ciascun conto, secondo l'ordine in cui si sono svolti nel conto stesso.

La denunzia dovrà indicare per ogni anticipazione o sovvenzione a forma ordinaria e per ogni addebitamento nei conti correnti:

1° il numero della corrispondente partita iscritta nel registro dell'Istituto; e qualora trattisi di operazione che sia stata iniziata anteriormente al semestre, ne sarà fatto risultare con analoga menzione;

2° il primo e l'ultimo dei giorni in cui nel semestre l'operazione a forma ordinaria o l'addebitamento fu in essere;

3° la somma anticipata;

4° il numero dei giorni in cui l'operazione o l'addebitamento fu in essere nel semestre; nel quale computo dovrà escludersi il giorno in cui si iniziò l'operazione o l'addebitamento, e comprendersi quello in cui si esaurì l'operazione, ovvero si modificò o si esaurì l'addebitamento;

5° l'importo corrispondente al multiplo della somma anticipata in ragione del detto numero di giorni.

Nella denunzia verranno altresì indicati:

6° l'ammontare cumulativo degl'importi di che al n. 5;

7° i complementi dovuti per arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a 5 centesimi, rispetto a ciascuno dei conti dipendenti da anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno, che siano stati chiusi nel semestre; nonchè l'ammontare cumulativo dei detti complementi per l'intero periodo semestrale.

Art. 3.

Quelle Casse di risparmio, Società od Istituti, che nelle operazioni di anticipazione su pegno sotto forma di conto corrente usano liquidare gli interessi col metodo dei divisori fissi, potranno, se chiudono i loro conti a semestre solare, limitarsi a dichiarare nella denunzia per le dette operazioni in forma di conto corrente:

1° il numero di ciascuna delle corrispondenti partite iscritte nel registro dell'Istituto;

2° l'importo per ciascun conto del saldo numeri o bilancio dei numeri che ha servito all'Istituto per la liquidazione degli interessi maturati nel semestre; e quando, in relazione ad uno stesso conto, siano stati applicati diversi saggi d'interesse, il detto importo dovrà indicarsi distintamente per ciascuno dei saggi medesimi;

3° l'ammontare cumulativo degli importi di che al precedente n. 2;

4° i complementi dovuti per arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a cinque centesimi, rispetto a ciascuno dei conti che sono stati chiusi nel semestre; e il loro importo cumulativo nell'intiero periodo semestrale;

5° il saggio dell'interesse per ciascun conto, o per ciascun periodo di conto quando questo sia soggetto a saggi diversi;

6° l'ammontare dell'interesse liquidato dall'Istituto nel corso del semestre a carico del correntista per ciascun conto; e quando allo stesso conto siano stati applicati diversi saggi, saranno esposti distintamente gl'interessi liquidati in base a ciascun saggio.

L'imponibile delle operazioni di anticipazione sotto forma di conto corrente, denunziate nel modo sommario ammesso dal presente articolo, non dovrà essere minore dell'imponibile che verrebbe a risultare se le operazioni stesse fossero denunziate con la forma analitica di cui all'articolo precedente.

E quando venisse accertato che l'imponibile fosse stato denunziato in somma minore, tale accertamento, oltre a rendere applicabile la pena pecuniaria per infedeltà in denunzia, darà diritto all'Amministrazione finanziaria di rifiutare all'Istituto finchè lo creda opportuno, la facoltà di valersi in avvenire della suaccennata forma sommaria.

Art. 4.

Quelle Casse di risparmio, Società od Istituti, che compilano giornalmente, oltre la situazione di cassa, quella dei propri conti, anche se limitata alle operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, potranno produrre, invece della denunzia nelle forme prescritte dagli articoli precedenti una denunzia sintetica in cui dovranno dichiararsi:

1° le somme che, nell'ultimo giorno del semestre antecedente, ed in ciascuno dei giorni (meno l'ultimo) del semestre a cui si riferisce la denunzia, sono rimaste a credito dell'Istituto dipendentemente da anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno a forma ordinaria e da quelle che si svolgono sotto forma di conto corrente;

2° l'ammontare cumulativo delle dette rimanenze giornaliere.

Nella denunzia verrà altresì indicato distintamente per ciascuno dei giorni (compresi il primo e l'ultimo) del semestre antecedente e nell'insieme per l'intero semestre:

3° il numero dei conti o pendenti da operazioni di anticipazione o sovvenzione su deposito o pegno, che sono stati chiusi e che hanno dato luogo all'arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a cinque centesimi;

4° il rispettivo importo totale dei complementi dovuti per effetto dell'arrotondamento di dette frazioni emerse alla chiusura di ciascun conto.

Qualora però, o per il modo con cui sia redatta la situazione giornaliera dei conti, oppure per il modo con cui siano tenute le scritture dell'Istituto, la forma di denunzia ammessa da questo articolo non si prestasse all'esatta determinazione dell'intiero imponibile, oppure potesse rendere troppo difficoltosi i riscontri per parte degli agenti demaniali, l'Amministrazione finanziaria, senza pregiudizio delle penali che per infedeltà in denunzia fossero eventualmente applicabili, potrà, finchè lo creda opportuno, rifiutare al l'Istituto la facoltà di valersi in avvenire della suaccennata forma sintetica.

Art. 5.

Per le anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno che, per effetto di speciali disposizioni di legge, non siano affatto tassabili, o lo siano soltanto parzialmente, dovranno seguirsi, nella compilazione della denunzia, le norme seguenti:

Le operazioni in qualunque forma, che siano incondizionatamente ed interamente esenti dalla tassa, non dovranno comprendersi nella denunzia compilata nei modi prescritti dagli articoli 2 e 3.

Le operazioni, invece, che siano soltanto parzialmente esenti da tassa, saranno nella denunzia analitica, di cui all'art. 2, dichiarate a parte, per distinguerle dalle altre interamente tassabili, con l'indicazione degli stessi dati che per queste, ma limitatamente però alla parte delle stesse operazioni soggetta alla tassa.

Così pure nella denunzia prodotta, ai termini dell'art. 3, in base al bilancio dei numeri, le operazioni svolte in forma di conto corrente e parzialmente esenti da tassa saranno dichiarate a parte in modo analitico come al precedente comma; per guisa che la indicazione sommaria dell'imponibile, sulla detta base, resti limitata alle sole anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno sotto forma di conto corrente che siano tassabili per intero.

Nella denunzia sintetica poi, di cui all'art. 4, compilata in base alle rimanenze giornaliere a credito degli Istituti ed in quanto siano in esse comprese anche operazioni per intero od in parte non tassabili, dovrà farsi seguire alla indicazione delle dette rimanenze, quella analitica, come ai due comma precedenti, delle stesse operazioni; con la differenza però, quanto alle operazioni parzialmente imponibili, che i dati relativi, invece di riferirsi alla parte di esse soggetta a tassa, dovranno riguardare la sola parte che risulti intassabile, all'effetto di poterne fare la detrazione dall'ammontare cumulativo delle rimanenze.

Art. 6.

Quando si tratti di Istituti che hanno più sedi, succursali od altri stabilimenti, oppure agenti o rappresentanti autorizzati a fare direttamente operazioni di anticipazione o sovvenzione sopra deposito o pegno, la denunzia sarà fatta all'Ufficio del bollo straordinario o del registro del distretto in cui l'Istituto ha la propria amministrazione centrale.

In tal caso la denunzia sarà costituita:

1° da prospetti, in fogli separati l'uno dall'altro, portanti per le anticipazioni o sovvenzioni fatte da ciascuna sede, succursale od altro stabilimento, o da ciascuna agenzia o rappresentanza, tutti dati particolareggiati prescritti dai precedenti articoli, a seconda delle diverse forme di denunzia, come se ogni prospetto si riferisse ad uno Istituto distinto;

2° da un riassunto, in cui siano riportati, distintamente per ogni sede, succursale od altro stabilimento, o per ogni agenzia o rappresentanza, le cifre totali per l'intero semestre risultanti da ciascuno dei detti prospetti, ed in cui siano pure messi in evidenza i correlativi totali per l'insieme delle operazioni fatte dall'Istituto.

Art. 7.

La denunzia e ciascuno dei prospetti che ne facessero parte integrante a tenore del n. 1 dell'art. 6, saranno datati e sottoscritti dal denunziante o dal suo mandatario, e verranno presentati in un solo esemplare. Di ogni denunzia il ricevitore dovrà rilasciare ricevuta, a prova della seguita presentazione e della data di questa.

Art. 8.

Il ricevitore, constatata la regolarità della denunzia, e procedute ove d'uopo agli opportuni riscontri coi registri e documenti tenuti dall'Istituto, liquiderà la tassa sull'importo complessivo imponibile desunto, a seconda delle varie forme della denunzia, dal dato di cui nell'art. 2, n. 6, nell'art. 3, n. 3, e nell'art. 4, n. 2, tenuto conto delle eventuali aggiunte o detrazioni regolate dall'art. 5.

L'ammontare della tassa resultante, aggiuntovi quello complementare dovuto per effetto dell'arrotondamento delle frazioni di tassa inferiori a cinque centesimi, costituirà la somma totale esigibile, nella quale la frazione di centesimo sarà abbandonata; salvi gli accertamenti da parte degli altri agenti demaniali presso la sede, o presso l'amministrazione centrale e le varie sedi, succursali od altri stabilimenti ed agenzie o rappresentanze dell'Istituto.

La tassa dovrà essere pagata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della denunzia.

Art. 9.

Per uno stesso periodo semestrale, la denunzia non potrà essere prodotta che in una delle forme stabilite dal presente regolamento: e, cioè, o con quella analitica, o con quella mista (analitica per le operazioni a forma ordinaria, e sommaria in base al bilancio numeri per le operazioni sotto forma di conto corrente), o con quella delle rimanenze giornaliere a credito degli Istituti.

MORTARA.

Allegato C.

Tassa sui contratti di borsa.

Art. 1.

I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale, che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di Enti morali; le azioni ed obbligazioni di Società, comprese le cartelle degli Istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta, in verghe o in divisa estera, siano fatte in borsa o anche fuori di borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purchè in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori inscritti.

Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

Art. 2.

La tassa sui contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria.

La tassa è stabilita nella seguente misura:

1. Contratti a contanti:

a) conclusi direttamente fra contraenti:
d'importo fino a L. 20.000. L. 0,80;
id. oltre L. 20.000 fino a L. 50.000, L. 1,20;
id. oltre L. 50.000, L. 1,60;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori o banchieri:
d'importo fino a L. 20.000, L. 0,40;
id. oltre L. 20.000 fino a L. 50.000, L. 0,60;
id. oltre L. 50.000, L. 0,80;

2. contratti a termine, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra i contraenti:
d'importo fino a L. 50.000, L. 1,60;
id. oltre L. 50.000 fino a L. 200,000, L. 2.40;
id. oltre L. 200.000, L. 4,80;

b) Conclusi fra privati e pubblici mediatori:
d'importo fino a L. 50.000, L. 0,80;
id. oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 1,20;
id. oltre L. 200,000, L. 2,40;

3. contratti di riporto, la cui durata non ecceda i quaranta giorni:

a) conclusi direttamente fra i contraenti:
d'importo fino a L. 50.000, L. 2,40;
id. oltre L. 50.000 fino a L. 200.000, L. 4;
id. oltre L. 200.000, L. 6;

b) conclusi fra privati e pubblici mediatori o banchieri:
d'importo fino a L. 50 000, L. 1,20;
id. oltre L. 50,000 fino a L. 200.000, L. 2;
id. oltre L. 200.000, L. 3;

c) conclusi fra pubblici mediatori qualunque ne sia l'importo, L. 0,50.

Per i contratti a contanti che riguardino esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato, la tassa è ridotta a metà.

Le tasse suddette devono corrispondersi:

a) per i contratti conclusi direttamente fra contraenti e per quelli di riporto fra pubblici mediatori con l'impiego di foglietti costituiti da due parti, di cui ciascuno dei contraenti ne trattiene una;

b) per i contratti conclusi con l'intervento di mediatori o banchieri, con l'impiego di foglietti a madre e figlia di cui il mediatore o banchiere deve sempre trattenere la matrice.

I foglietti bollati sono posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, ma possono esserne anche adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purchè vi siano preventivamente applicate le speciali marche da bollo per i contratti di borsa annullate dall'Ufficio delle imposte o Ufficio del bollo di Trieste. La tassa può essere anche corrisposta mediante applicazione del bollo a punzone, presso gli uffici che ne siano forniti.

Art. 3.

Su ciascuna parte del foglietto bollato di cui all'articolo 2 per i contratti conclusi senza intervento di mediatori devono essere indicate la data e la sostanza del contratto e il termine per l'esecuzione.

Se il contratto è concluso con l'intervento di un mediatore inscritto (sensale di commercio) questi firma e consegna a ciascun contraente la parte figlia di un foglietto bollato, nel quale sono indicati i contraenti, la data e la sostanza del contratto, il termine per l'esecuzione.

Se i mediatori sono più, ciascuno di essi firma e consegna al primo cliente la parte figlia del foglietto bollato.

Ai mediatori spetta il rimborso della tassa che avessero anticipata pei propri clienti.

Per contratti fra mediatori inscritti ciascun contraente firma e consegna all'altro la parte figlia del foglietto bollato.

Le matrici dei foglietti, portanti le stesse indicazioni, debbono essere conservate da ciascun mediatore.

Ciascuno dei foglietti e ciascun foglio a madre e figlia non può servire che per un solo contratto.

Come tale è considerato quello, che, pur riguardando cose di specie diversa, riunisca i seguenti requisiti:

a) che sia intervenuta una sola parte venditrice e una sola parte compratrice;

b) che abbia un solo termine di consegna e un solo termine di pagamento;

c) che sia stato concluso nello stesso giorno.

Art. 4.

Per i contratti a contanti o a termine, esclusi i contratti di riporto, conclusi fra mediatori iscritti (sensali di commercio) ovvero fra persone legalmente ammesse a negoziare in borsa, è obbligatorio lo scambio di foglietti bollati a centesimi dieci ciascuno, da staccarsi da appositi libretti, a madre figlia, venduti dall'Amministrazione.

Art. 5.

Ai contratti di riporto ed a termine, da chiunque fatti, contemplati nell'art. 1 ed alle relative rinnovazioni e proroghe, quando sono stipulati per un termine maggiore di quaranta giorni, non si applicano, nei rapporti della tassa, le disposizioni del presente allegato, ma quelle dell'allegato *B*, relative alla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno.

Art. 6.

Quando uno dei contraenti si trovi all'estero, la tassa dovuta su contratto è corrisposta dal mediatore o contraente che risiede nel territorio nazionale mediante l'uso dei foglietti bollati di cui all'articolo 2.

Il contratto perfezionato all'estero, secondo le leggi del luogo, ha efficacia giuridica, purchè venga sottoposto alle tasse stabilite dal presente allegato, quand'anche sia stato convenuto di risolverlo col pagamento della sola differenza dei prezzi di borsa.

Art. 7.

Tutti coloro che, per professione abituale, operano in borsa, o fanno per professione abituale atti di commercio aventi per oggetto le cose indicate nell'art. 1 devono conservare per due anni dalla conclusione dei contratti e per ordine di data, le matrici dei foglietti consegnati o spediti, anche se riuniti in libretti, e i foglietti ricevuti.

Tutti gli operatori, indicati nel comma precedente, debbono permettere agli agenti finanziari di esaminare i menzionati documenti, nonchè le note, le lettere e qualsiasi altra carta che si riferisca ai corrispondenti contratti, insieme ai libri di commercio relativi.

Per procedere alle ispezioni o verifiche indicate nel secondo e nel terzo comma del presente articolo, gli agenti finanziari dovranno essere muniti di una speciale e personale autorizzazione dell'autorità provinciale di finanza portante la designazione dell'individuo od Istituto ai quali l'ispezione si riferisce e dovranno limitare le loro investigazioni a quegli atti e scritti che si riferiscono ad operazioni di data anteriore di almeno sei mesi al giorno delle ispezioni.

I funzionari e agenti finanziari ai quali sieno demandate le ispezioni di cui sopra e gli altri funzionari che ne vengono a conoscere il risultato, devono serbare il segreto sulle notizie d'ogni natura, acquistate mediante tali ispezioni. Essi devono inoltre astenersi dal far uso di tali notizie nell'applicazione di tributi diversi dalle tasse stabilite col presente allegato e dalla tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno di cui all'allegato *B*.

Art. 8.

I contratti soggetti alla tassa stabilita dalla presente legge, sono esenti da altre tasse e le relative quietanze, se scritte sullo stesso foglietto bollato che racchiude il contratto, non vanno soggette a tassa particolare, e, se scritte su foglio separato, sono consi-

derate agli effetti delle leggi sulle tasse di bollo, quali ricevute ordinarie.

Art. 9.

Ogni contravvenzione agli articoli 2, 3, 4, e 6, è punita coll'ammenda di L. 10.

Quest'ammenda, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, è dovuta in solido da costoro e, nei contratti conchiusi a mezzo di mediatore inscritto, è dovuta dal mediatore, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non regolarmente bollati.

Il mediatore ed ogni altro contraente, compresi quelli che fanno commercio abituale delle cose di cui all'art. 1 quando abbiano da parte loro adempiuto alle prescrizioni della legge, ma non abbiano ottenuto dall'altro contraente lo scambio del foglietto bollato, sono esonerati dalla sanzione dell'ammenda quando provino all'Amministrazione finanziaria di avere invitato l'altra parte all'adempimento.

È parimente punita coll'ammenda di L. 10 la infrazione al disposto dell'art. 7, primo comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio.

Oltre l'ammenda, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta.

Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 7 è applicabile l'ammenda di L. 100.

Art. 10.

I funzionari e le autorità di borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione al presente allegato, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nella ammenda di L. 10, oltre la responsabilità solidale, coi mediatori inscritti e coi contraenti, per le tasse e le ammende ad essi applicabili.

In questi casi i funzionari e le autorità di borsa devono denunciare i contravventori all'Ufficio delle imposte o del bollo della sede della borsa, astenendosi da qualsiasi provvedimento fino a che sia stata presentata la quietanza delle tasse e sovrattasse rilasciata dall'ufficio competente.

Non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra commissionario e committente, nè veruna liquidazione, in dipendenza delle operazioni contemplate dalla presente legge se non viene previamente provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute.

Le parti contraenti sono solidariamente responsabili delle tasse e delle sopratasse.

Art. 11.

Sono abrogate le disposizioni della legge 9 marzo 1897 B. L. I, n. 195 e di ogni altra legge vigente, che siano contrarie alle disposizioni del presente allegato che entrerà in vigore il 1° marzo 1920.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: MORTARA.

Allegato D.

Tasse sui velocipedi, automobili e altri veicoli a trazione meccanica.

Art. 1.

La circolazione sulle aree pubbliche dei velocipedi e delle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili è soggetta alle tasse annuali stabilite dalla tariffa, tabella *A*, annessa al presente allegato *D*.

La circolazione sulle aree pubbliche dei motocicli e degli automobili di ogni specie o la navigazione in acque pubbliche degli autoscafi sono soggette alle tasse annuali stabilite dalla tariffa, tabella *B*, annessa al presente allegato *D*.

La tassa è dovuta per l'intero anno solare qualunque sia il giorno nel quale ne venga fatto il pagamento.

Solamente per gli automobili che si dimostrino nuovi di fabbrica, e che entrino in circolazione per la prima volta nel secondo semestre dell'anno solare, la tassa è ridotta, per una volta tanto, alla metà.

Art. 2.

Per i velocipedi e per le macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, la tassa si riscuote mediante la vendita di speciali contrassegni.

La vendita è fatta esclusivamente dai Comuni.

I contrassegni debbono essere a cura degli interessati, e sotto la loro responsabilità, fissati e mantenuti sul tubo anteriore del telaio del veicolo (tubo dello sterzo) con un proprio mezzo di chiusura che lasci completamente visibili tutti i distintivi impressi nel contrassegno stesso.

Essi sono validi per l'anno solare per il quale sono venduti, costituiscono la sola prova del pagamento della tassa.

Art. 3.

È fatto obbligo ai Comuni, nell'atto in cui eseguono la vendita dei contrassegni di tassa per velocipedi, di provvedere al taglio del listello di alluminio che ostruisce il foro di una delle alette.

Gli acquirenti sono tenuti a rifiutare i contrassegni nei quali il taglio non sia stato eseguito.

La circolazione con contrassegno al quale non sia stato tolto il listello predetto è punita con la pena pecuniaria di lire venti oltre la perdita del contrassegno.

Art. 4.

Per i motocicli e gli automobili la tassa annuale si paga all'Ufficio delle imposte (Ufficio del bollo) nella cui circoscrizione si trova o sarà assegnato dall'autorità provinciale di finanza il comune di residenza del possessore, e per gli autoscafi a quello nella cui circoscrizione è inscritto il galleggiante.

L'ufficio, oltre che con la quietanza prescritta, fa constare del pagamento anche mediante speciale annotazione sulla licenza di circolazione richiesta dalle norme in vigore, la quale dal conducente deve essere sempre tenuta a disposizione degli agenti della sorveglianza. Questa quietanza costituisce, agli effetti della circolazione, la sola prova di pagamento della tassa.

All'atto del pagamento della tassa l'ufficio consegna gratuitamente anche un contrassegno. Questo contrassegno costituisce il distintivo esterno dell'eseguito pagamento e deve essere, a cura degli interessati e sotto la loro responsabilità, fissato:

a) per i motocicli sul tubo anteriore del telaio (tubo dello sterzo);

b) per gli automobili sull'albero dello sterzo o sul volante;

c) per gli autoscafi sulla ruota del timone.

Il contrassegno è valido soltanto per l'anno solare per il quale la tassa viene pagata.

Art. 5.

I velocipedi e i motocicli, anche se condotti a mano o portati a spalla o in altro modo, devono essere sempre muniti del contrassegno di tassa applicato nel posto prescritto.

Devono parimenti essere sempre muniti del contrassegno di tassa, applicato come sopra, gli automobili di ogni specie comunque trainati e gli autoscafi comunque rimorchiati.

È ammessa eccezione all'obbligo del contrassegno di tassa soltanto per i veicoli in corso di trasporto per regolare spedizione, risultante da corrispondente documento, a mezzo di ferrovia, di nave o di carro, o someggiati, quando si trovino imballati o ingabbiati e condizionati in modo da non poter essere usati per circolare.

Art. 6.

L'automobile o l'autoscafo, che nel corso dell'anno viene destinato ad un uso diverso da quello pel quale fu pagata la tassa, è soggetto al pagamento della differenza, se il nuovo uso importi una tassa maggiore.

All'atto del pagamento l'Ufficio delle imposte consegna gratuitamente il contrassegno corrispondente al nuovo uso e ritira l'altro. Nessun rimborso di tassa è concesso nel caso inverso.

Art. 7.

Per i motocicli, gli automobili e gli autoscafi è ammesso il cambio del contrassegno che siasi accidentalmente deteriorato o comunque sia venuto a mancare per causa giustificata, a norma del regolamento.

Per ottenere il cambio deve presentarsi all'Ufficio delle imposte o del bollo, presso il quale si è pagata la tassa, motivata istanza in carta bollata sottoscritta personalmente dal possessore del veicolo e deve esibirsi la licenza di circolazione. Ove sia rifiutato il cambio, il possessore può ricorrere all'Autorità provinciale di finanza con altra istanza in carta bollata. L'Autorità provinciale di finanza decide inappellabilmente.

Per il cambio del contrassegno è dovuto un diritto fisso di L. 6 per i motocicli, di L. 15 per gli automobili e gli autoscafi.

Art. 8.

Sono esenti dal pagamento delle tasse stabilite dalle tariffe, tabelle *A* e *B*:

a) i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei corpi armati dello Stato, purchè siano condotti da militari o da agenti, sia in divisa, sia muniti di un distintivo facilmente riconoscibile;

b) gli automobili e gli autoscafi destinati al servizio postale ordinario, in seguito ad apposita autorizzazione del Ministero delle poste e dei telegrafi;

c) gli automobili e gli autoscafi esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, al servizio di estinzione degli incendi;

d) gli autoscafi esclusivamente destinati alla industria della pesca marittima;

e) i velocipedi e le macchine od apparecchi ad essi assimilabili usati personalmente da infermi poveri provvisti di apposita licenza;

f) i veicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri e da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza.

Sono inoltre esenti dalla tassa stabilita dal presente decreto i rappresentanti e gli agenti delle potenze estere, secondo le norme vigenti nel Regno.

I veicoli di ogni specie indicati nelle tariffe, tabelle *A* e *B*, pei quali è concessa l'esenzione da tassa, devono essere muniti di uno speciale contrassegno gratuitamente somministrato dallo Stato. Anche il contrassegno gratuito deve essere stabilmente fissato nel modo prescritto dagli articoli 2 e 4.

Art. 9.

Compete franchigia da tassa per tre mesi ai velocipedi, motocicli ed automobili ad uso privato, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti all'estero. Tale franchigia decorre dal giorno della temporanea importazione.

Le vetture automobili estere ad uso privato possono circolare anche per altri tre mesi, contro pagamento di un dodicesimo della tassa annuale per ciascun mese di soggiorno oltre il terzo e sino al sesto mese.

Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi Ufficio delle imposte o presso la dogana al momento della riesportazione. Nel primo caso la dogana deve assicurarsi che sia stata pagata la dovuta tassa.

La vettura automobile estera non riesportata, alla scadenza dei sei mesi, si considera nazionalizzata, e non può più circolare senza il pagamento della tassa in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che restano a decorrere sino al termine dell'anno solare, computando per un mese intiero la frazione del mese nel quale si verifichi la scadenza.

Le precedenti disposizioni stabilite per le vetture automobili si applicano agli autoscafi esteri ad uso privato, che entrano per mare o da laghi o fiumi internazionali.

Il trattamento tributario stabilito dal presente articolo per i veicoli ad uso privato importati temporaneamente e appartenenti a persone residenti all'estero è subordinato alla sussistenza di reciprocità di trattamento da parte del paese estero nel quale risiede il possessore del veicolo temporaneamente importato.

La sussistenza della reciprocità nei rapporti delle tasse interne di circolazione è riconosciuta dal ministro delle finanze e dal ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro degli affari esteri.

Art. 10.

Per la circolazione di prova dei motocicli, degli automobili e degli autoscafi a scopo di verificazione e di studi della macchina ed accessori od a scopo di vendita, il Commissario generale civile può concedere ai fabbricanti e commercianti di detti veicoli, inscritti come tali sui ruoli della imposta industria, speciali contrassegni. In luogo delle tasse normali stabilite per ciascun veicolo, per ogni contrassegno di prova concesso è dovuta per i motocicli una tassa di lire trenta e per gli automobili e gli autoscafi una tassa speciale ridotta nella seguente misura:

fino a 12 cavalli dinamici: automobili, L. 175; autoscafi, L. 90;

da oltre 12 fino a 24 cavalli dinamici; automobili, L. 360, autoscafi, L. 180;

oltre 24 cavalli dinamici: automobili, L. 590; autoscafi, L. 295.

I contrassegni valgono per l'anno solare, sono personali e non cedibili.

Art. 11.

Per la riscossione di supplementi di tassa si applicano le disposizioni relative alla riscossione delle competenze immediate.

Art. 12.

Sul prodotto delle tasse sui velocipedi, motocicli, automobili ed autoscafi competono ai Comuni ed alle Provincie le quote di compartecipazione determinate in conformità alla tabella *C*, annessa al presente allegato *D*.

Art. 13.

È vietato alle Provincie e ai Comuni di imporre alcuna tassa sui veicoli contemplati dal presente allegato.

Art. 14.

È vietato di far circolare alcuno dei veicoli indicati nelle tariffe, tabelle *A* e *B*, senza il preventivo pagamento della tassa nella misura dovuta.

Per i velocipedi e per i veicoli ad essi assimilabili la tassa non s'intende pagata se si fanno circolare senza il prescritto contrassegno.

Art. 15.

I contravventori alle disposizioni della presente legge incorrono nelle seguenti pene pecuniarie:

	Velocipedi e apparecchi assimilabili	Motocicli — automobili — autoscafi
Circolazione con velocipede od apparecchio assimilabile:		
a) senza il contrassegno di tassa	Il doppio della tassa dovuta	—
b) a più posti, portante un contrassegno di tassa inferiore a quella dovuta	Il doppio della tassa dovuta e la perdita del contrassegno	—
Circolazione con motociclo, automobile o autoscafo, quando:		
c) non sia stata pagata la tassa	—	Il doppio della tassa dovuta
d) sia stata pagata una tassa insufficiente in rapporto alla forza del motore	—	Il doppio della tassa dovuta e la perdita del contrassegno
e) il veicolo non porti il contrassegno prescritto, sebbene dalla licenza di circolazione la tassa risulti pagata	—	L. 40
f) il veicolo non sia accompagnato dalla licenza di circolazione, sebbene la tassa sia stata pagata	—	L. 20
g) del veicolo si faccia un uso per il quale sia dovuta una tassa maggiore di quella pagata	—	Il triplo della differenza fra la tassa annuale dovuta e quella pagata, oltre la perdita del contrassegno
Circolazione con qualsiasi veicolo contemplato dalle tariffe, allegati *A* e *B*:		
h) con contrassegno di tassa non applicato nel modo o nel posto prescritto	L. 15	L. 15
i) senza il prescritto contrassegno di esenzione dalla tassa .	L. 5	L. 10

Art. 16.

È punito con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 500 chiunque illegalmente vende o pone in vendita contrassegni, chiunque li acquista da persone non autorizzate a venderne, o li cede anche temporaneamente mediante corrispettivo.

La stessa pena è applicabile per la vendita dei contrassegni ad un prezzo inferiore a quello stabilito.

Art. 17.

Fuori dei casi previsti dall'art. 10, chiunque contravviene alle disposizioni circa la concessione e l'uso dei contrassegni di prova, è punito con la pena pecuniaria di L. 100, se si tratta di motocicli, e di L. 300, se si tratta di automobili o di autoscafi.

Ogni altra contravvenzione è punita con la pena pecuniaria di L. 15.

Art. 18.

I velocipedi o macchine ed apparecchi ad essi assimilabili che siano trovati fermi o circolanti anche a mano sulle aree pubbliche, senza il prescritto contrassegno, sono sequestrati, a meno che i contravventori versino subito l'ammenda dovuta o depositino la somma corrispondente a titolo di cauzione.

Tale versamento o deposito dovrà farsi all'Ufficio delle imposte locali e a mezzo vaglia postale intestato all'Ufficio delle imposte più vicino e consegnato all'agente verbalizzante che lo alliga al verbale.

Il veicolo sequestrato è dato in custodia alla autorità municipale del luogo dove la contravvenzione è rilevata.

Per i motocicli, automobili e autoscafi trovati a circolare senza che sia stata pagata la tassa, si procede al sequestro solo quando l'agente che accerta la contravvenzione non possa identificarne il proprietario ed il conducente.

Art. 19.

Il contravventore che non abbia pagata la pena pecuniaria, o la abbia versata a semplice titolo di cauzione, può impugnare la sussistenza della contravvenzione o la liquidazione della pena pecuniaria, chiedendo, con apposita domanda in carta libera all'Autorità di finanza di prima istanza, che sulla contravvenzione si pronunzi l'autorità amministrativa. Quando tale domanda sia presentata, non si procede a giudizio penale.

Contro le decisione dell'autorità di prima istanza è ammesso appello all'Autorità provinciale di finanza nel termine di quindici giorni dalla notificazione della decisione.

Art. 20.

Definito il procedimento in sede amministrativa o giudiziaria, qualora non vengano pagate le pene pecuniarie e le spese dovute, i veicoli sequestrati sono venduti.

La somma ricavata dalla vendita, prelevato l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, viene restituita al proprietario.

Ove la somma ricavata dalla vendita non sia sufficiente a coprire l'importo delle spese e delle pene pecuniarie, il contravventore è tenuto a soddisfare la differenza.

Art. 21.

Fino a quando non sia diversamente disposto tutti gli autoveicoli dovranno essere verificati da una Commissione speciale, istituita presso i Commissariati generali civili, costituita secondo le norme indicate al n. 2 della circolare 7 maggio 1919, n. 106-4-3589, del Comando supremo del R. esercito (Segretariato generale per gli affari civili) (1) della quale farà parte un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, designato dal Ministero stesso.

---

(1) Circolare 7 maggio 1919, n. 106-4-3589 del Comando supremo del R. esercito (Segretario generale per gli affari civili):

2. La licenza di circolazione viene rilasciata dal Commissariato civile per ciascun distretto politico o per i capoluoghi e rispettivi circondari direttamente - come di regola - dai Governatori e dalle Autorità da essi all'uopo delegate, previo esame e approvazione dell'auto-veicolo da parte di un'apposita Commissione tecnica, nominata dal governatore, costituita, per quanto è possibile, in modo analogo a quello stabilito dalle legislazioni provinciali del cessato regime.

Nelle licenze di circolazione dei motocicli, automobili ed autoscafi deve essere indicato il massimo di forza, espresso in cavalli dinamici (H. P.), che il motore può sviluppare.

Per gli automobili e gli autoscafi destinati ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza e per quelli destinati ad uso esclusivo e permanente di trasporto merci il Commissariato generale civile dichiara nella licenza tale destinazione.

L'accertamento del massimo di forza che il motore dei motocicli, automobili ed autoscafi può sviluppare, agli effetti della liquidazione della tassa, sarà fatto in base alle seguenti formule:

1. Per i motori a benzina a quattro tempi;

$$H. P. = 0.08782 \; n \; V^{0.6541}$$

dove:

n = numero dei cilindri;

V = volume della cilindrata (area dello stantuffo moltiplicata per la corsa) espresso in centimetri cubici.

2. Per i motori a benzina a due tempi i risultati della formula precedente dovranno essere moltiplicati per il coefficiente 1.625.

3. Per i motori a vapore a doppio effetto:

a) se a semplice espansione:

$$H. P. = 2 \; n \; P \; D^2 \; C \; N$$

in cui:

n = numero dei cilindri;

P = pressione massima effettiva di lavoro della caldaia in chilogrammi per cm^2. Per le caldaie tipo Serpollet si assumerà P = 50;

D = diametro dello stantuffo in metri;

C = corsa dello stantuffo in metri;

N = numero dei giri del motore per minuto primo, alla velocità di regime. Come semplice indicazione può ritenersi che vari da 250 a 300.

Per i motori a semplice effetto, la potenza è la metà di quella risultante dalla formula.

b) se a duplice espansione:

$H.P. = 2 \; n^{1} \; (P-p) \; D^2 \; C \; N + 2 \; n^{11} \; p.d^2 \; C \; N$ in cui:

n^{1} = numero dei cilindri ad alta pressione;

p = pressione del vapore all'uscita del cilindro ad alta pressione, in chilogrammi per cm^2;

D = diametro dello stantuffo ad alta pressione, in metri;

n^{11} = numero dei cilindri a bassa pressione;

d = diametro dello stantuffo a bassa pressione, in metri;

P C N = come alla lettera *a*).

Non vanno considerati come motori a duplice espansione quelli i cui cilindri per dispositivi speciali possono agire anche tutti ad alta pressione. In questo caso si applicherà la formula *a*) per ciascuno dei cilindri, e la potenza del motore sarà la somma delle potenze dei singoli cilindri.

4. Per i motori elettrici con eccitazione in serie:

$$H.P. = \frac{1.1}{1000} \; V. \; A \text{ (per ciascun motore) in cui:}$$

V = tensione massima iniziale di scarica in volt, che permette di ottenere il combinatore (controller) mediante l'aggruppamento degli accumulatori;

A = intensità di corrente, in ampere, che circola nel motore quando il combinatore inserisce la resistenza minore e quando il motore gira alla velocità di regime: come semplice indicazione può ritenersi di 700 a 900 giri al minuto primo.

Come controllo, nel caso si tratti di un veicolo con accumulatori a piombo, di tipo comune, si potrà usare la formula:

$$H.P. = \frac{3.5}{1000} \; N \; S$$

in cui:

n = numero totale delle piastre della batteria, qualunque sia l'aggruppamento di esse;

S = area in dm^2 della faccia di una piastra.

In caso di motori diversi da quelli sovra contemplati, si procede per prova diretta.

Dell'accertata potenza deve essere presa nota nelle licenze di circolazione con firma del presidente delle Commissioni o di un suo delegato e con bollo d'ufficio.

Art. 22.

Le tasse stabilite dal presente allegato *D* sono dovute dal 1° gennaio 1920.

Per l'anno 1920 il pagamento della tassa e tutte le operazioni inerenti, per i veicoli d'ogni specie, dovrà essere fatto fino al 30 aprile 1920.

Dal 1° maggio 1920, tutti i veicoli in circolazione che non saranno in regola agli effetti delle disposizioni del presente allegato *D*, saranno dichiarati in contravvenzione.

Tabella A.

Tariffa delle tasse sui velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Tasse annuali	
		in misura fissa	in misura proporzionale
		Lire	Lire
	Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili		
1	ad un posto	10 —	—
2	a più di un posto: per ogni posto	—	10 —

Tabella B.

Tariffa delle tasse sui motocicli, automobili ed autoscafi.

Articoli della tariffa	INDICAZIONE DEI VEICOLI SOGGETTI A TASSA			TASSE ANNUALI — L'importo complessivo delle tasse si ottiene sommando la tassa fissa di che alla colonna 5 con l'importo della tassa proporzionale di che alla colonna 6	
	Specie	Uso	Forza	in misura fissa	in misura proporzionale sopra ogni cavallo dell'intera forza
1	2	3	4	5	6
	Motocicli.				
1	Motocicli e motociclette a sè stanti	Qualunque uso	Se il motore sviluppi:		
			non più di 3 cavalli dinamici .	50 —	—
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	75 —	—
			più di 6 cavalli dinamici . . .	100 —	—
2	Motocicli e motociclette con carrozzetta laterale o a rimorchio	Qualunque uso	Se il motore sviluppi:		
			non più di 3 cavalli dinamici .	75 —	—
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	115 —	—
			più di 6 cavalli dinamici . . .	150 —	—
	Automobili.				
3	Vetture automobili.	Ad uso privato	Se il motore sviluppi:		
			non più di 9 cavalli dinamici .	150 —	5 —
			più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	200 —	5 —
			più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	250 —	10 —
			più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici	300 —	10 —
			più di 24 ma non più di 50 cavalli dinamici	300 —	15 —
			più di 50 ma non più di 60 cavalli dinamici	300 —	20 —
			più di 60 cavalli dinamici . . .	600 —	20 —
4	Vetture automobili.	Ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea regolare non postale e da piazza	Se il motore sviluppi:		
			non più di 9 cavalli dinamici .	75 —	2 —
			più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	90 —	2 —
			più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	110 —	4 —
5	Carri automobili da trasporto, furgoni ed altri veicoli automobili	Ad uso esclusivo e permanente di trasporto di merci	più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici	125 —	4 —
			più di 24 ma non più di 50 cavalli dinamici	125 —	6 —
			più di 50 ma non più di 60 cavalli dinamici	125 —	8 —
			più di 60 cavalli dinamici . . .	225 —	8 —
	Autoscafi.				
6	Autoscafi	Ad uso privato	Se il motore sviluppi:		
			non più di 3 cavalli dinamici .	50 —	—
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	75 —	—
			più di 6 cavalli dinamici . . .	È dovuta una tassa annuale ragguagliata al quarto di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (art. 3).	
7	Autoscafi	Destinati con l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero della marina a linee regolari di trasporto di passeggeri sui fiumi, laghi, canali, lagune e coste marittime nazionali, nonchè quelli destinati in servizio di posteggio e trasporto di merci	Se il motore sviluppi:		
			non più di 3 cavalli dinamici .	25 —	—
			più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	40 —	—
			più di 6 cavalli dinamici . . .	È dovuta una tassa annuale ragguagliata alla metà di quella fissata per le vetture automobili ad uso privato (art. 3).	

Norme speciali per la liquidazione.

Allorchè la somma totale delle tasse per qualsiasi titolo liquidate presenti una frazione minore di una lira, questa frazione dev'essere computata per una lira intera.

Nell'applicazione delle tasse di che agli articoli 1 e 2 della presente tariffa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare.

Nell'applicazione della tassa ai veicoli di che all'art. 3 della presente tariffa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare. Le tasse corrispondenti sono dovute altresì per le vetture ed i carri automobili di che agli articoli 4 e 5 della presente tariffa, ogni qual volta risulti che l'uso rispettivamente ivi indicato non sia esclusivo e permanente.

Nell'applicazione della tassa di che agli articoli 4 e 5 della presente tariffa si tiene conto del massimo di forza che il motore può sviluppare.

Il riconoscimento delle condizioni richieste per l'applicazione delle tasse di che agli articoli stessi, compete all'Ufficio delle imposte (o del bollo) il quale ha diritto di esigere le prove occorrenti per la dimostrazione che l'uso pubblico esclusivo e permanente, di linea regolare (non postale) e da piazza e dell'uso di trasporto di merci esclusivo e permanente. Ove l'Ufficio delle imposte rifiuti l'applicazione delle tasse suddette e ritenga invece applicabili quelle di che all'art. 3, il possessore può ricorrere all'Autorità provinciale di finanza che decide inappellabilmente.

Nel calcolare la forza dei motori degli autoscafi di che agli articoli 6 e 7 della presente tariffa, con le formule in uso per gli automobili, si tiene conto della loro velocità normale differente da quella degli automobili.

Tabella C.

Numero d'ordine della presente tabella	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Quote di compartecipazione competenti	
		alle Provincie	ai Comuni
		Lire	Lire
	Velocipedi.		
1	Velocipedi e macchine od apparecchi ad essi assimilabili:		
	ad un posto	—	3 —
	a più di un posto, per ogni posto	—	3 —
	Motocicli.		
2	Motocicli e motociclette:		
	se il motore sviluppi:		
	non più di 3 cavalli dinamici	—	12 50
	più di tre ma non più di 6 cavalli dinamici	—	17 50
	più di 6 cavalli dinamici	—	25 —
3	Motocicli e motociclette con carrozzetta laterale o a rimorchio:		
	se il motore sviluppi:		
	non più di 3 cavalli dinamici	—	18 75
	più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	—	26 25
	più di 6 cavalli dinamici	—	37 50
	Automobili.		
4	Vetture automobili ad uso privato:		
	se il motore sviluppi:		
	non più di 9 cavalli dinamici	40 50	45 —
	più di 9 ma non più di 12 cavalli dinamici	63 —	70 —
	più di 12 ma non più di 16 cavalli dinamici	81 —	90 —
	più di 16 ma non più di 24 cavalli dinamici	99 —	110 —
	più di 24 ma non più di 60 cavalli dinamici	98 — più L. 2,25 sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24	110 — più L. 2,50 sopra ogni cavallo dinamico in più dei 24.
	più di 60 cavalli dinamici	255 —	250 —
5	Vetture automobili ad uso pubblico esclusivo e permanente di linea non postale e da piazza.		
	non più di 4 posti	16 20	18 —
	più di 4 ma non più di 10 posti	27 —	30 —
	più di 10 posti o destinate a rimorchiare altre vetture	45 —	50 —
	Rimorchi	22 50	25 —
6	Carri-automobili per uso esclusivo e permanente di trasporto di merci:		
	Se il motore sviluppi:		
	non più di 9 cavalli dinamici	13 50	15 —
	più di 9 ma non oltre 12 cavalli dinamici	21 —	23 33
	più di 12 ma non oltre 16 cavalli dinamici	27 —	30 —
	più di 16 ma non oltre 24 cavalli dinamici	33 —	36 67
	più di 24 ma non oltre 60 cavalli dinamici	33 — più L. 0,75 per ogni cavallo dinamico in più dei 24	36 67 più L. 0,83 per ogni cavallo dinamico in più dei 24.
	oltre 60 cavalli dinamici	75 —	86 33

Numero d'ordine della presente tabella	INDICAZIONE DEI VEICOLI	Quote di compartecipazione competenti alle Provincie	ai Comuni
	Autoscafi.		
7	Autoscafi ad uso privato:		
	Se il motore sviluppi:		
	non più di tre cavalli dinamici	—	12 50
	più di tre ma non più di 6 cavalli dinamici	—	20 —
	più di sei cavalli dinamici	—	la metà della tassa.
8	Autoscafi destinati al trasporto autorizzato di passeggeri:		
	Se il motore sviluppi:		
	non più di 3 cavalli dinamici	—	6 25
	più di 3 ma non più di 6 cavalli dinamici	—	10 —
	più di 6 cavalli dinamici	—	la metà della tassa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 417. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Redona (Bergamo), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 1500.

N. 418. **Regio decreto 18 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Grumello del Monte (Bergamo), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 420. **Regio decreto 25 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Genova, è autorizzato ad accettare la donazione fatta dal professor gr. uff. Adolfo Rossello, consistente in una cartella del debito pubblico 3,50 0/0, del valore nominale di L. 30.660 e del reddito annuo di lire 1130,50 per l'istituzione di una borsa di studio a favore di uno studente di quella Facoltà giuridica; e detta donazione, che va intestata « Borsa di studio Antonio, Nicoletta, Adolfo Rossello », viene eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bibbona (Pisa)

SIRE!

Da tempo l'Amministrazione comunale di Bibbona traeva vita stentata e difficile, oltre che per l'insufficiente capacità degli amministratori e per la trascuratezza del segretario, anche per i dissensi che dividevano la compagine consigliare e per le difficoltà derivanti dallo stato di guerra.

L'autorità politica locale non mancò di adoperarsi per scongiurare una crisi, ma, riuscite vane le replicate convocazioni del Consiglio per l'elezione del sindaco e della Giunta in sostituzione dei dimissionari, dovette essere inviato sul posto un Commissario prefettizio.

Anche le pratiche svolte da questo per addivenire alla ricostituzione dell'Amministrazione ebbero però esito assolutamente infruttuoso, perchè, dei sette consiglieri rimasti in carica sui quindici assegnati al Comune, tre costituivano l'opposizione, rendendo impossibile la formazione di una Giunta qualsiasi.

In tale situazione, occorrendo d'altra parte dare all'amministratore straordinario poteri sufficienti per porlo in grado di provvedere alla sistemazione dei pubblici servizi ed al riordinamento della finanza municipale, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per sostituire con un R. commissario quello prefettizio.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso, in adunanza del 2 febbraio 1920, n. 180; provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bibbona, in provincia di Pisa, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Francesco Pozzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a **Roma**, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 12 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Curtatone (Mantova).

SIRE!

In seguito al risultato delle elezioni politiche, quattordici consiglieri del comune di Curtatone su venti assegnati per legge, hanno rassegnato le dimissioni, e poichè quattro erano precedentemente dimissionari, il Consiglio, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Curtatone, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Luigi Baraldi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE

MARTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza dell'8 febbraio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sermide (Mantova).

SIRE!

In seguito ai risultati delle elezioni politiche, undici consiglieri del comune di Sermide si sono dimessi dalla carica, e poichè altri tre erano in precedenza dimissionari, il Consiglio comunale, ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti, non è più in grado di funzionare.

Non essendo possibile a breve scadenza la ricostituzione della normale rappresentanza, e dovendosi d'altra parte assicurare il funzionamento dei pubblici servizi, è necessario, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 febbraio, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conversione in Regio del commissario prefettizio, che attende alla provvisoria gestione della civica azienda.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sermide, in provincia di Mantova, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Corradino Calabria è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scarperia (Firenze).

SIRE!

Da tempo il comune di Scarperia non aveva sindaco, e poichè per l'abituale assenteismo della maggior parte dei consiglieri il Consiglio non era mai riuscito ad eleggere il capo dell'amministrazione, nell'agosto scorso la Giunta municipale al completo, ritenendo insostenibile tale situazione, presentò le proprie dimissioni.

Riunitosi nell'ottobre il Consiglio con l'intervento di cinque consiglieri sopra sedici in carica, riuscì soltanto a prendere atto delle dimissioni della Giunta, ed il prefetto, per non lasciare il Comune privo di amministrazione, dovette provvedere alla nomina di un suo commissario.

Riuscite vane le lunghe e laboriose trattative di quest'ultimo per risolvere la crisi ed essendo manifestamente risultato che la rappresentanza comunale non poteva più essere posta in grado di funzionare, si rende ora indispensabile, secondo propone il prefetto, per dare allo straordinario amministratore più ampi ed adeguati poteri, lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza del 19 gennaio 1920, n. 77, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scaperia, in provincia di Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Riva è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

MINISTERO DEL TESORO

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287, che, per provvedere ad anticipazioni, per somma non superiore a cinquanta milioni di lire, ai concessionari di ferrovie pubbliche per le linee già date in concessione, autorizzò il tesoro a farsi a sua volta anticipare i biglietti occorrenti dagli Istituti di emissione, salvo ad addebitarli al conto anticipazioni a terzi per conto dello Stato;

Considerato che le disponibilità di cassa del tesoro permettono ora di far fronte direttamente a simili anticipazioni;

Accertato che le somministrazioni di biglietti fatte dai tre Istituti di emissione per le anticipazioni di cui trattasi ammontano a lire quarantacinque milioni e cioè: L. 31,666,700 della Banca di Italia, L. 10,666,650 del Banco di Napoli e L. 2,666,650 del Banco di Sicilia;

Determina:

Il tesoriere centrale del Regno è autorizzato a prelevare dal fondo di cassa dell'erario la somma di lire quarantacinque milioni introitandola contro emissione dei seguenti vaglia del tesoro:

1° di L. 31.666.700 sulla sezione di R. tesoreria di Roma a favore della Banca d'Italia con quietanza del rappresentanti pro-tempore della Cassa generale della Banca stessa o dei loro sostituti, per restituzione in conto anticipazioni ai concessionari di ferrovie pubbliche (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287);

2° di L. 10.666.650 sulla sezione di R. tesoreria di Napoli a favore del Banco di Napoli con quietanza dei suoi legali rappresentanti *pro-tempore*;

3° di L. 2,666,650 sulla sezione di R. tesoreria di Palermo a favore del Banco di Sicilia con quietanza dei suoi legali rappresentanti *pro-tempore* aventi lo stesso oggetto del vaglia di cui al n. 1.

Nel riassunto mensile prescritto dall'art. 636 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la suddetta restituzione di lire quarantacinque milioni sarà portata in diminuzione dell'apposita voce già iscritta fra i debiti di tesoreria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 aprile 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato.

A norma dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, si fa noto che gli esami di concorso per la carriera diplomatica, bandito con decreto Ministeriale del 24 novembre 1919, avranno principio alla Consulta il giorno 5 maggio 1920, alle ore 12 precise.

Elenco dei concorrenti al suddetto concorso per la carriera diplomatica:

Bellardi Ricci Alberto — Biscotti Domenico — Brenciaglia Mario — Camicia Michelangelo — Cito Filomarino Michele — Cortini Claudio — Cosmelli Giuseppe — Dell'Erba Emilio — Fani Amedeo — Folchi Alberto Enrico — Giordana Ugo — Lanzara Giuseppe — Lequio Francesco — Levi Buonajuti Mario — Lombardi Mario — Marro Edoardo — Mercolino Ermanno — Moscati Riccardo — Naselli Giovanni — Prunas Renato — Quaroni Pietro — Roncalli Guido — Rossi Longhi Alberto — Rossi Longhi Gastone — Scaduto Gioacchino — Serco d'Aragona Fermo — Silenzi Renato — Talamo Atenolfi Giuseppe.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il regolamento approvato coi Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1919 col quale fu aperto un concorso per 10 addetti di Legazione;

Determina quanto segue:

La Commissione di esame di cui all'art. 6 del regolamento suddetto è composta dei seguenti signori:

Peano Camillo, deputato al Parlamento, consigliere di Stato, presidente;

Carbonelli avv. Pio, consigliere di Stato, membro.

Di Donato dott. Massimo, consigliere di Stato, id.

Catellani prof. Enrico, ordinario nella R. Università di Padova, id.

Rosi prof. Michele, ordinario nella R. Università di Roma, id.

Mancuso avv. Emanuele, stenografo della Camera dei deputati, esaminatore per la stenografia.

Boucherat prof. Giuliano, esaminatore per la lingua francese.

Ripari prof. Roberto, esaminatore per le lingua inglese.

Gabetti prof. Giuseppe, esaminatore per la lingua tedesca.

Il marchese Cavriani Giuseppe disimpegnerà, senza voto, le funzioni di segretario.

Roma, 20 aprile 1920.

SFORZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Adinolfi Flavio, applicato nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 17 dicembre 1919, e per la durata di altri sei mesi.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 aprile 1920

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	78.79	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.37	—

Corso medio dei cambi

del giorno 21 aprile 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 138,20 — Londra 87,22 — Svizzera 397 32 — Spagna. . . . — New York 22,31 — Oro 3.5,31.

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 18 delle opere riservate pei diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n 2337, 10 agosto 1875 n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª), registrate durante la 2ª quindicina del mese di settembre 1919.

N. d'iscrizione nel reg. speciale	Num. d'iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I - Opere drammatico-musicali (comprese le riduzioni complete)		
			. . . .		
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)		
18012	71388	Bonetti G.	Engarda ». Poema drammatico in quattro atti	Libreria editrice milanese di Giuseppe Volonteri	Tipografia della Casa dichiarante, 15 aprile 1919. — Mai rappresentato.
18014	71403	Melis E. V.	« Ziu Paddori ». Commedia in dialetto sardo in tre atti	Melis Vincenzo	(Libreria Internazionale editrice G. Turno, Cagliari); tipografia dell'Unione editrice sarda, Cagliari, 14 luglio 1919. — Rappresentata la 1ª volta al politeama *Regina Margherita*, in Cagliari il 1º giugno 1919
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali)		
			. . . .		
			IV - Opere cinematografiche (Films)		
18010	71386	Flegrea film, in Roma	« È passata una nuvola ». Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga metri 1222. — Presentati, pel visto, 87 campioni di film, col sunto inedito dell'azione	Lombardo Gustavo	Inedita. — Proiettata la 1ª volta al Cinema *Moderno* ed *Olimpia*, in Roma, il 25 giugno 1919.
18011	71387	Pathè, in Parigi	« I misteri di New-York ». Op ut supra metri 7169. — Presentati, pel visto, 289 campioni di films, col sunto inedito dell'azione	Dreyfus Gastone	Inedita. — Proiettata la 1ª volta al Cinema *Sala Costanzi*, in Roma, il 6 aprile 1917.
18008	71384	Polifilm, in Napoli	« Oltre i confini dell'anima ». Op. ut supra m. 1319. — Presentati, pel visto, 200 campioni di films, col sunto inedito dell'azione	Lombardo Gustavo	Inedita. — Proiettata la 1ª volta al Cinema *Moderno*, in Roma, il 13 aprile 1918.
18009	71385	La stessa	« Quaranta miliardi e una corona ». Op. ut supra m 1550. — Presentati, pel visto, 96 ut supra	Lo stesso	Inedita. — Proiettata la 1ª volta al Cinema *Olimpia*, in Roma, il 30 dicembre 1918.
18006	71382	Tirrena Film, in Napoli	« Chi non crede all'amore ». Op. ut supra m. 1319. — Presentati, pel visto, 83 ut supra	Lo stesso	Inedita — Rappresentata la 1ª volta al Cinema *Olimpia*, in Roma, il 30 giugno 1919.
18007	71383	Vindsor Film, in Londra	« Ombra tragica ». Op ut supra m. 1254. — Presentati, pel visto, 44 ut supra	Lo stesso	Inedita. — Mai proiettata.
			V - Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica)		
18013	71389	Damiani De' Giannetti Carlo	« Novella Aurora ». Azione coreografica in 5 quadri su libretto di Giuseppe Primo Annoni. Versione poetica di Gustavo Macchi. Partitura per pianoforte	Damiani Carlo De' Giannetti	Inedita. — Mai rappresentata.
18016	71411	Doria Luciano	« La regina del carbone ». Mimodramma in quattro atti	Gizzi Romolo	Inedito. — Rappresentato unicamente in cinematografia dalla Tiber film, in Roma, nel maggio 1919
18015	71410	Manera Battistini Ida	« Penitenza d'amore ». Mimodramma in 21 scene	Manera Battistini Ida	Inedito. — Mai rappresentato.

Roma, settembre 1919.

Per il Direttore: G. GIULIOZZI

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 42)

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla **colonna 5, essendo** quelle ivi risultanti le vere indicazioni **del** titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 %	570431	87 50	Morini *Sesto* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Bordoni Giuseppina ved. Morini, dom. in Alluvioni-Cambiò (Alessandria)	Morini *Giovanni* **fu Luigi, minore, ecc., come** contro
»	592442	336 —	Venturini *Antonietta* di Silvio, minore, sotto la patria potestà del padre e sotto la curatela di Battini Ulrico fu Ernesto, dom. a Pontremoli (Massa)	Venturini *Maria Antonietta* **di Silvio, ecc.,** come contro
»	386460	280 —	Giustiniani *Giovanna Ernesta Maria* fu Domenico Ottone, moglie di Guerra Giuseppe, dom. in Solopaca (Benevento). Vincolata per dote	Giustiniani *Maria Caterina Giovanna Ernesta* fu Domenico **Ottone, ecc., come** contro
»	611842	105 —	Scarpino Marietta di Filippo, *nubile*, dom. a Cagli (Pesaro)	Scarpino Marietta di Filippo, ***minore, sotto la patria potestà del padre,*** **ecc., come** contro
Consolidato 5 %	81545	60 —	Caniglia *Giuditta* di Nicola, moglie di *Corriero* Pasquale, dom. in Casoli (Chieti)	Caniglia ***Maria Giuditta*** **di Nicola, moglie di** *Torriero* Pasquale, **ecc., come contro**
3.50 % »	386760 358216	73 50 35 —	*Miraglio* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la tutela di Ferrero Giuseppe di Giovanni Maria, dom. a Valdieri (Cuneo)	*Miraglia* Maria, ecc., come contro
»	201028	56 —	*Miraglio* Maria fu Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Marta ved. di *Miraglio* Giovanni Battista, dom. in Valdieri (Cuneo)	*Miraglia* Maria fu Giovanni **Battista, minore,** sotto la patria **potestà della madre** Ferrero Marta, ved. di ***Miraglia*** **Giovanni** Battista, **ecc., come contro**
Consolidato 5 %	52562	565 —	Strada Max fu *Gino*, minore, sotto la patria potestà della madre Bernasconi Lea ved. di Gino Strada e moglie in seconde nozze di Lanzoni Umberto, dom. a Bologna	Strada Max fu *Giovanni Gino*, **minore, ecc.,** come contro
3,50 %	745771	332 50	Nicola Matilde di Ferruccio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Busca (Torino). Con usufrutto vitalizio a Nicola Ferruccio fu *Giuseppe*	Intestata come contro Con usufrutto vitalizio a **Nicola Ferruccio fu** *Francesco-Giuseppe*
Consolidato 5 %	017222	20 —	*Calzo* Giovanni di Salvatore, dom. a Roma. Vincolata	*Calso* Giovanni di **Salvatore, ecc., come** contro
3,50 %	282177	70 —	Borello *Margherita* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo)	Borello *Orsola* ***Margherita*** **di Michele, minore, ecc., come contro**
»	433168	28 —	*Curti* Emilio di Ernesto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Curto* **Emilio di Ernesto, minore, ecc., come** contro
	546530	42 —	*Curti* Emilio Stefano di Ernesto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	*Curto* **Emilio Stefano di Ernesto, minore,** ecc., **come contro**
P. N. 5 %	2939	Cap. 16,500 Rend. 825	de Laurentiis Rosa fu *Nicola*, moglie di Manzillo Giuseppe, dom. a Napoli	de Laurentiis **Rosa fu** *Michele*, **moglie, ecc., come contro**

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 17 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 40). **3ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3 50 %	423842	21 —	Lovera *Antonio* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Maccagnan Angelina di Isidoro, vedova di Lovera Francesco, domiciliato a Savigliano (Cuneo)	Lovera *Giovanni Antonio* fu Francesco, minore, ecc., come contro
»	260004	182 —	Pastori Enrico, Attilio, Elvira, moglie di Franchini Albano, *Adele*, moglie di Galli Carlo, e Amalia, moglie di Nicolis Cesare Tullio fu Antonio, eredi indivisi, domiciliati a Verona	Pastori Enrico, Attilio, Elvira, moglie di Franchini Albano, *Zaira-Caterina Adele*, moglie di Galli Carlo, ecc., come contro
Cons. 5 %	113150	300 —	Buttaro *Luigi* di Benedetto, domiciliato a *Terracina* (Roma)	Buttaro *Luigia* di Benedetto, *moglie di Vicini Guglielmo fu Pietro Paolo*, domiciliata a *Perugia*
3.50 %	735955	28 —	Balagna *Candida* di Carlo Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre domiciliata a Torino	Balagna *Maria-Candida-Letizia* di Carlo, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, **n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data** della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 aprile 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (E. n. 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 250 — Data della ricevuta: 7 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Coniugi Zuzzo Giuseppina fu Leone e Ayroldi Ernesto (posizione n. 672,860) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 285, cons. 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2398 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Treves Elia Emanuele fu Samuele (pos. n. 698,119) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 27 — Ammontare della rendita L. 3600, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2401 — Data della ricevuta: 26 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Astarita Tommaso fu Gioacchino e Cacace Camillo fu Tito (pos. n. 75,338) — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 160, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Di Giorgio cav. Antonino, tenente generale, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° marzo 1920.

Vella cav. Carmelo, colonnello fanteria, promosso maggior generale con anzianità 8 luglio 1917.

Seguirà nel ruolo dei maggiori generali il pari grado Del Pra cav. Emanuele.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 22 febbraio 1920:

Palizzolo di Ramione barone cav. Giuseppe, colonnello scuola allievi ufficiali, nominato comandante scuola allievi sottufficiali.

I seguenti colonnelli sono nominati comandanti delle legioni a fianco di ciascuno di essi indicate:

Lapi cav. Camillo, legione Verona, comandante legione Verona.
Balestreri cav. Ferruccio, id. Milano, id. Milano.
Mazzoleni cav. Giovanni, id. Firenze, id. Palermo.
Sestili cav. Giovanni, id. Napoli, id. Napoli.
Rabbi cav. Francesco, id. Catanzaro, id. Cagliari.
Franchi cav. Italo, id. Ancona, id. Bologna.
Falcone cav. Rodolfo, id. Genova, id. Genova.
Arnaudi cav. Luigi, id. Torino, id. Ancona.

I seguenti colonnelli sono collocati a disposizione Ministero guerra ed agli effetti amministrativi a disposizione della legione a fianco di ciascuno indicata:

Fontana cav. Vitelo, legione Roma — Paolini cav. Luigi, id. Firenze — Grossetti cav. Giuseppe, id. Bologna — Rocco cav. Gabriele id. Napoli.

(*Continua*).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.